



Anna Gianfreda

(professoressa associata di Diritto ecclesiastico e canonico nell'Università
Cattolica del Sacro cuore, Facoltà di Economia e giurisprudenza)

**Il sistema di finanziamento delle confessioni religiose con intesa
in action: destinazioni, utilizzo e rendicontazione ***

*The funding system for religious denominations with agreements
in action: allocation, use, and reporting **

ABSTRACT: The article examines the evolution and current structure of the funding system for non-Catholic religious denominations with agreements (intese) in Italy, focusing on the mechanisms of the “eight per thousand” tax allocation and tax-deductible donations. Through a historical and qualitative approach, it reconstructs the development of the bilateral model introduced after the 1984 Concordat, highlighting differentiated patterns of participation and a gradual convergence toward a common framework. The analysis shows that, despite formal uniformity, significant differences persist in the allocation of resources, which are often directed toward social, cultural, and humanitarian purposes rather than strictly religious ones. Quantitative data reveal a growing religious pluralism within the system, although the Catholic Church continues to dominate the distribution. The article also explores reporting obligations and actual spending practices, identifying critical issues related to transparency, consistency between legal provisions and real uses, and the limited scope of public oversight. Finally, it reflects on the constitutional compatibility of the system, emphasizing its grounding in the principle of positive secularism, while also addressing ongoing concerns about unequal access to funding and the use of public resources for non-religious purposes.

ABSTRACT: L'articolo analizza l'evoluzione e l'attuale configurazione del sistema di finanziamento delle confessioni religiose diverse dalla cattolica con intesa in Italia, con particolare riferimento ai meccanismi dell'otto per mille e della deducibilità delle erogazioni liberali. Attraverso un approccio storico e qualitativo, viene ricostruito il progressivo consolidamento del modello bilaterale introdotto dopo il Concordato del 1984, evidenziando dinamiche di adesione differenziata e successiva convergenza verso uno schema comune. L'analisi mette in luce come, a fronte di un sistema formalmente omogeneo, persistano significative differenze nelle destinazioni delle risorse, spesso

* Contributo sottoposto a valutazione dei pari - Peer-reviewed paper.

© The Author(s)

Submitted: 30.03.2026 – Approved: 15.04.2026 – Published: 20.04.2026

DOI: <https://doi.org/10.54103/1971-8543/31369>



orientate a finalità sociali, culturali e umanitarie più che strettamente culturali. I dati quantitativi mostrano una crescita del pluralismo religioso nel riparto dell'otto per mille, pur permanendo una netta prevalenza della Chiesa cattolica. Particolare attenzione è dedicata agli obblighi di rendicontazione e alle pratiche effettive di utilizzo dei fondi, evidenziando criticità in termini di trasparenza, coerenza tra previsioni pattizie e impieghi concreti, nonché limiti nei controlli pubblici. In conclusione, il contributo riflette sulla compatibilità costituzionale del sistema, sottolineandone la legittimazione nel quadro della laicità positiva, ma anche le tensioni relative all'accesso non paritario e all'uso delle risorse per finalità non strettamente religiose.

PAROLE-CHIAVE: Religious denominations, Agreements, Public funding, Otto per mille. Confessioni religiose, Intese, Finanziamento pubblico, Otto per mille.

SOMMARIO: 1. Premessa - 2. Gli strumenti di finanziamento delle confessioni religiose diverse dalla cattolica con e nelle Intese: un'analisi storico-qualitativa - 3. I volumi delle somme e le percentuali delle ripartizioni: il focus sulle confessioni religiose diverse dalla cattolica - 4. La destinazione delle somme: continuità e discontinuità nelle scelte confessionali - 5. Gli obblighi di rendicontazione - 6. Confessioni religiose diverse dalla cattolica e otto per mille: un'analisi quantitativa e qualitativa a partire dai rendiconti - 7. Osservazioni conclusive: criticità e opportunità nella verifica costituzionale del sistema - 8. Appendice.

1 - Premessa

Il prof. Margiotta Broglio nelle conclusioni del volume *“Enti di culto e finanziamento delle confessioni religiose”*, che raccoglieva gli atti del Convegno di studi e della ricerca PRIN sui vent'anni della legge n. 222 del 1985, affermava che “la vera novità della legislazione ecclesiastica italiana [...] è costituita dall'inizio e dallo sviluppo della produzione giuridica sulla base di patti di diritto interno con le religioni”¹, sia con quelle diverse dalla cattolica sia con le articolazioni territoriali della Chiesa cattolica e le autorità dello Stato. La vera novità innescata dal Concordato del 1984 e dalla legge n. 222 del 1985 è consistita dunque nella diffusione e standardizzazione di quel “metodo bilaterale” che,

¹ F. MARGIOTTA BROGLIO, *Conclusioni*, in *Enti di culto e finanziamento delle confessioni religiose. L'esperienza di un ventennio (1985-2005)*, a cura di I. BOLGIANI, il Mulino, Bologna, 2007, p. 365.



come osservato anche di recente in alcuni contributi in occasione dei quarant'anni dell'Accordo di Villa Madama², ha travalicato i confini dei rapporti istituzionali e di vertice tra Stato e Chiesa cattolica investendo da un lato le articolazioni periferiche della pubblica amministrazione³ dall'altro lato le rappresentanze anche locali delle confessioni religiose con e senza intesa⁴, il cui regime giuridico di diritto comune risulta molto più ricco e articolato rispetto a quanto contenuto nelle Intese ex art. 8 Cost. e nel residuale ambito di vigenza della legge n. 1159 del 1929⁵.

Questa premessa forse scontata, sembra necessaria per inquadrare l'ambito della presente indagine finalizzata a presentare qualche dato dell'evoluzione e dell'attuale assetto del finanziamento delle confessioni religiose diverse dalla cattolica con Intesa, a partire dal dinamismo che, con luci e ombre, ha caratterizzato i rapporti tra Stato italiano e confessioni religiose acattoliche in questi quarant'anni di politica ecclesiastica tanto attraverso la disciplina unilaterale quanto attraverso quella bilaterale multilivello⁶.

² **M. MADONNA**, *Profili storici del "principio pattizio" nell'Italia post-unitaria*, in *Quaderni di Diritto e politica ecclesiastica*, 2023, 1, pp. 23-44; **G. FATTORI**, *Leggere il Concordato quarant'anni dopo il Concordato*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, 2024, 2, pp. 459-484; **S. DOMIANELLO**, *L'evoluzione costituzionalmente sostenibile delle fonti del diritto ecclesiastico italiano tra unilateralità (da recuperare) e bilateralità (da custodire). Un invito al cambiamento e alla prudenza nel cambiamento*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, 2023, 1, pp. 45-74; **M. VENTURA**, *Sintesi. Trasformazioni della bilateralità nel diritto ecclesiastico*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, 2023, 1, pp. 307-322; **G. D'ANGELO**, *Attualità delle intese ex art. 8 Cost.*, in *Diritto e religioni, Quaderno Monografico*, n. 4, Supplemento rivista, anno 2023, n. 2, *Le intese: attualità e prospettive: prendendo spunto dalla recente Intesa con la Chiesa d'Inghilterra*, pp. 21-46; **M. d'ARIENZO**, *Autonomia confessionale e principio di bilateralità*, *ivi*, pp. 84-95.

³ **F. ALICINO**, *Dalla bilateralità pattizia alla bilateralità amministrativa*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, 2023, 1, pp. 157-176.

⁴ **P. CONSORTI**, *La bilateralità trasformata dagli infedeli. Prospettive per un dialogo religioso istituzionale*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, 2023, 1, pp. 197-210.

⁵ **P. CAVANA**, *Le minoranze religiose in Italia tra sistema pattizio e diritto comune*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale, Rivista telematica* (<https://riviste.unimi.it/index.php/statoechiese>), n. 12 del 2024.

⁶ *Ex multis* cfr. **C. MIRABELLI** (a cura di), *Le intese tra lo Stato e le confessioni religiose. Problemi e prospettive*, Giuffrè, Milano, 1978; **F. ALICINO**, *La legislazione sulla base di intese. I test delle religioni «altre» e degli ateismi*, Cacucci, Bari, 2013; **A.G. CHIZZONITI**, *La tutela del pluralismo religioso in Italia: uno sguardo al passato e una prospettiva per il futuro*, in *Le minoranze religiose tra passato e futuro*, Atti del Convegno (Genova, 17 novembre 2015), a cura di **D. FERRARI**, Claudiana, Torino, 2016, p. 139 ss.; **M. PARISI**, *Bilateralità pattizia e diritto comune dei culti*, Editoriale Scientifica, Napoli, 2017; **A. FUCCILLO**, *Le intese senza intesa: nuovi modelli per la cooperazione Stato-confessioni religiose*, in *Diritto e*



Tuttora valida risulta peraltro l'ulteriore osservazione di Margiotta Broglio secondo cui i principi di base della legge n. 222 del 1985 forniscono "una cornice normativa del tutto adeguata" anche per il consolidarsi di un articolato pluralismo culturale e religioso negli ambiti della disciplina sugli enti e sul finanziamento di tutte le confessioni⁷. Anche da tale punto di vista, infatti, la vera novità del "ricostruito regime dei rapporti Stato-confessioni" post-1984 non è data tanto dalla stipula delle prime Intese - che ancora Margiotta definiva "concordatini riparatori delle discriminazioni fasciste e postfasciste e della stessa diversificazione costituzionale tra religione cattolica e altri culti" - ma dal sistema di finanziamento del culto che, da un lato, "fece scoprire ai contribuenti l'esistenza di altre religioni, cristiane e non, citate non nell'enciclopedia, ma nei moduli per la dichiarazione dei redditi"⁸, e dall'altro lato, ha fatto progressivamente scoprire alle religioni le opportunità del sistema di finanziamento pubblico dell'otto per mille.

Ripercorrere sia pur sinteticamente le note vicende che hanno caratterizzato il consolidamento e l'evoluzione dell'assetto dei rapporti finanziari tra Stato e confessioni religiose diverse dalla cattolica *con* Intesa e *nelle* Intese mette bene in luce quel dinamismo, almeno sotto i due profili del posizionamento pattizio delle confessioni religiose diverse dalla cattolica rispetto al modello dell'otto per mille e dell'evoluzione delle scelte sulle destinazioni delle somme definite per via pattizia, che ha caratterizzato anche i periodi di apparente stallo nelle relazioni bilaterali con le confessioni acattoliche⁹.

Attraverso una lettura attenta, diacronica e sincronica, delle discipline pattizie del finanziamento pubblico alle confessioni religiose e della loro concreta attuazione - contrariamente a quanto possa apparire a prima vista - è possibile forse rintracciare alcuni tratti di "originalità"

religioni. Quaderno monografico, a cura di M. d'ARIENZO, 1929-2019 Novant'anni di rapporti tra Stato e confessioni religiose. Attualità e prospettive, 2020, pp. 228 ss.; D. EDIGATI, A. TIRA (a cura di), Le minoranze religiose nel diritto italiano ed europeo. Esperienze del passato e problematiche contemporanee, Giappichelli, Torino, 2021; AA. VV., Le minoranze religiose escluse. Il pluralismo religioso in Italia tra politica e diritto, in Stato, Chiese e pluralismo confessionale, cit., n. 13 del 2021.

⁷ F. MARGIOTTA BROGLIO, *Conclusioni*, cit., p. 366.

⁸ F. MARGIOTTA BROGLIO, *Conclusioni*, cit., p. 369.

⁹ Cfr. N. MARCHEI, *A quarant'anni dall'avvio della prima stagione delle intese*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, 2024, 2, pp. 485-500.



nella fonte delle Intese¹⁰ e sfatare - almeno per questo aspetto - quell'appellativo di "fotocopie", che ne sminuisce e ne riduce il significato¹¹.

2 - Gli strumenti di finanziamento delle confessioni religiose diverse dalla cattolica con e nelle Intese: un'analisi storico-qualitativa.

La questione dell'estensione alle altre confessioni del modello di finanziamento in via di approvazione per la Chiesa cattolica emerse già nei dibattiti parlamentari in sede di approvazione dei disegni di legge n. 2336 e n. 2337 che sarebbero poi confluiti nella legge n. 222. L'ordine del giorno Spadaccia formalizzò le questioni, non solo paventando una disparità di trattamento nel caso in cui il sistema di finanziamento fosse riservato esclusivamente alla Chiesa cattolica, ma anche ipotizzando che l'estensione del modello potesse realizzarsi non solo in chiave bilaterale sotto la copertura dell'art. 8 Cost., ma anche attraverso norme di diritto comune¹².

Mentre per lo strumento della deducibilità fiscale delle offerte, le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno sin da subito aderito al modello proposto dalla legge n. 222, con qualche difformità data per esempio dal sistema previsto nell'Intesa con gli ebrei, l'adesione al sistema dell'otto per mille ha inizialmente incontrato diffidenze e molta cautela da parte delle prime confessioni religiose che stipulavano le Intese¹³.

¹⁰ M. VENTURA, *Le intese originali*, in *Diritto e religioni, Quaderno Monografico*, n. 4, Supplemento rivista, 2023, n. 2, *Le intese: attualità e prospettive: prendendo spunto dalla recente Intesa con la Chiesa d'Inghilterra*, pp. 67-83. Su questi temi, cfr. anche N. COLAIANNI, *A vent'anni dalla prima intesa. Un'analisi economica*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, 2004, 1, pp. 233-248.

¹¹ Per alcune riflessioni sull'attuale pregnanza del ruolo delle Intese, cfr. P. CAVANA, *Le minoranze religiose in Italia*, cit., specialmente p. 20 ss.; G. D'ANGELO, *Attualità delle intese*, cit., p. 24 ss.

¹² Ordine del giorno 9/2337/3, in *Atti parlamentari, Camera dei deputati, IX legislatura, Discussioni, Seduta del 17 aprile 1985*, p. 27311, G. LONG, V. DI PORTO, *Dall'eccezione alla regola: le confessioni non cattoliche e l'otto per mille dell'Irpef*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, 1998, 1, p. 43.

¹³ Per una ricostruzione di tale percorso, cfr. P. CONSORTI, *1984-2014: le stagioni delle intese e la «terza età» dell'art. 8, ultimo comma, della Costituzione*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, 1, 2014, pp. 91-119.



Nella fase iniziale - che può essere qualificata come fase di avvio - la stipulazione delle intese con Avventisti, Pentecostali (ADI) ed Ebrei (UCEI) ha reso possibile le prime adesioni al nuovo modello. In tale contesto non sono mancate, sin da subito, significative differenziazioni rispetto allo schema tipo introdotto per la Chiesa cattolica: gli Avventisti (art. 30 della legge n. 516 del 1988) e le ADI (art. 23 della legge n. 517 del 1988) hanno infatti optato per la rinuncia alla ripartizione delle quote derivanti dalle scelte non espresse; ancor più marcata è risultata la specificità della disciplina delineata dall'intesa con l'UCEI, poiché la legge n. 101 del 1989 ha previsto per l'ebraismo un sistema autonomo fondato esclusivamente sulla deducibilità fiscale del contributo annuo fissato dallo Statuto dell'Unione delle Comunità ebraiche italiane del 1987, pari al 10 per cento del reddito del contribuente ebreo e comunque entro il limite massimo annuo di 7.500.000 lire¹⁴.

Pur permanendo il rifiuto, da parte dei valdesi, di qualsiasi forma di finanziamento pubblico - attestato anche dalla rinuncia al tradizionale assegno statale risalente al 1843 - la loro iniziale mancata adesione al sistema fu influenzata anche da un fattore temporale. L'Intesa con la Tavola valdese, infatti, era stata sottoscritta nel febbraio 1984 e approvata dal Parlamento nell'agosto dello stesso anno, in un periodo in cui la questione dell'otto per mille non era ancora emersa nel dibattito pubblico¹⁵. La posizione negativa fu tuttavia confermata e ribadita in occasione del Sinodo delle Chiese valdesi e metodiste del 1985, nel quale si affermò che "è compito dei credenti assumersi liberamente l'onere di mantenere le chiese cui aderiscono", esternando dunque

«in coerenza con il contenuto dell'Intesa stipulata con lo Stato italiano, il proprio giudizio negativo sull'assunzione, da parte dello Stato, di oneri di mantenimento degli enti ecclesiastici e dei ministri di culto e di sostegno finanziario ai cosiddetti "bisogni religiosi della popolazione"»¹⁶.

Tale lapidaria chiusura trovava tuttavia un punto di rottura in altri due documenti che nel medesimo sinodo sollecitavano le chiese locali a studiare la questione anche con un eventuale Convegno sul tema, che effettivamente si svolse nel 1986 e fece emergere una polarizzazione di

¹⁴ A.G. CHIZZONITI, *Diritto ecclesiastico*, Giuffrè, Milano, 2025, p. 150 ss.

¹⁵ G. LONG, V. DI PORTO, *Dall'eccezione alla regola*, cit., p. 44.

¹⁶ Sinodo valdese, 25-30 agosto 1985, Atti, Art. 60, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, 1985, p. 397.



posizioni sulla questione, anche tra i tre membri della Commissione che avevano trattato con lo Stato l'Intesa del 1984¹⁷.

La vicenda dei valdesi segnala la presenza di una dialettica anche interna alle confessioni religiose sull'adesione ideologica/ecclesiologica a forme di finanziamento statale ed ebbe sicuramente una influenza anche sulle trattative per le altre Intese che si andavano definendo nel medesimo periodo.

Nella seconda fase, definibile come fase di assestamento e coincidente con la sottoscrizione delle due intese con i Luterani (CELI) e con i Battisti (UCEBI), si è registrata una parziale convergenza verso il sistema base, con conseguente consolidamento dell'intero impianto. Tale evoluzione si è manifestata attraverso: l'adesione dei valdesi all'otto per mille (art. 4 della legge n. 409 del 1993), pur mantenendo la rinuncia alle quote derivanti dalle scelte non espresse; la partecipazione dei Luterani (CELI) al medesimo sistema (art. 27 della legge n. 520 del 1995); l'estensione, da parte degli Avventisti, dell'adesione anche alla ripartizione delle quote non espresse (art. 2 della legge n. 637 del 1996); nonché l'abbandono, da parte dell'UCEI, del sistema originariamente delineato nell'intesa del 1989, in favore del più remunerativo meccanismo dell'otto per mille (art. 2 della legge n. 638 del 1996). Non aderirono, in questa fase, i Battisti (UCEBI), i quali, nella loro intesa (legge n. 116 del 1995), mantennero esclusivamente la previsione della deducibilità delle oblazioni volontarie, opzione peraltro presente in tutte le intese sino a quel momento stipulate¹⁸.

Tali risultati e i loro aggiustamenti ovviamente sono il frutto di dinamiche complesse¹⁹, sia in ambito strettamente *intraconfessionale*²⁰, con il coinvolgimento in vari modi degli assetti e del funzionamento degli organismi confessionali di deliberazione, delle interpretazioni

¹⁷ Giorgio Peyrot sosteneva il totale rifiuto di qualsivoglia forma di finanziamento pubblico alle confessioni religiose, a meno che una legge generale dello Stato avesse esteso tali benefici anche a soggetti non ecclesiastici, Sergio Bianconi e, soprattutto, Giorgio Spini erano fautori della tesi secondo la quale l'esclusione dell'intervento finanziario dello Stato dovesse riferirsi solo al mantenimento degli enti ecclesiastici e dei ministri di culto, mentre per il resto una libera scelta del cittadino fosse compatibile con l'ordinamento valdese.

¹⁸ A.G. CHIZZONITI, *Diritto ecclesiastico*, cit., p. 150 ss.

¹⁹ Per approfondimenti, si rinvia ancora a G. LONG, V. DI PORTO, *Dall'eccezione alla regola*, cit.

²⁰ Ciò che Ventura chiama "autocomprensione confessionale del significato e del valore del percorso verso l'intesa": M. VENTURA, *Le intese originali*, cit., p. 71.



ecclesiologiche sui rapporti tra confessioni e Stato, sia in ambito *extraconfessionale*, a seguito di riforme o pronunce nell'ordinamento italiano che hanno determinato valutazioni di opportunità anche di carattere meramente economico o politico²¹, sia potremmo dire in ambito *interconfessionale*, poiché le scelte e le riflessioni all'interno di una confessione religiosa influenzavano inevitabilmente anche le posizioni delle altre confessioni.

La terza e ultima fase, definibile come fase di consolidamento²², si apre con la decisione dei Valdesi di accettare anche le quote dell'otto per mille derivanti dalle scelte non espresse (legge n. 68 del 2009), scelta alla quale si allinea successivamente anche l'UCEBI (legge n. 24 del 2012). Tale fase prosegue con l'approvazione delle più recenti intese: quelle del 2012 con la Sacra Arcidiocesi Ortodossa d'Italia, con la Chiesa dei Santi degli Ultimi Giorni (Mormoni), con la Chiesa Apostolica in Italia, con l'Unione Buddhista Italiana (UBI) e con l'Unione Induista Italiana (UII); quella del 2016 con l'Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai (IBISG); e, da ultimo, l'intesa del 2021 con l'Associazione "Chiesa d'Inghilterra". A queste si aggiunge l'intesa con la Diocesi Romana d'Italia, già firmata ma non ancora approvata con legge. In tali provvedimenti, a eccezione della legge n. 127 del 2012 (Mormoni) e della legge n. 128 del 2012 (Chiesa Apostolica d'Italia), si riscontra una prevalente adesione allo schema tipo originariamente delineato dalla legge n. 222 del 1985 per la Chiesa cattolica, sancita da ultimo anche dal disegno di legge n. 2370 di modifica della legge di approvazione dell'Intesa con le ADI²³ e dal disegno di legge n. 1662 di modifica della legge di approvazione dell'Intesa con la Chiesa Apostolica in Italia²⁴, con cui entrambe le confessioni accettano di partecipare anche alla ripartizione delle scelte non espresse.

²¹ La diminuzione delle scelte espresse per una serie di riforme sui meccanismi statali di dichiarazione dei redditi evidentemente penalizzava fortemente le confessioni che hanno rinunciato alla ripartizione delle quote derivanti dalle scelte non espresse, così come l'ampliamento dei soggetti che partecipano al sistema dell'otto per mille riduceva inevitabilmente la fetta di risorse da distribuire.

²² A.G. CHIZZONITI, *Diritto ecclesiastico*, cit., p. 150 ss.

²³ C.2370, Modifica della legge 22 novembre 1988, n. 517, di approvazione dell'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e le Assemblee di Dio in Italia, approvato dalla camera dei deputati il 24 febbraio 2026 e trasmesso al Senato, da <https://documenti.camera.it/leg19/pdl/pdf/leg.19.pdl.camera.2370.19PDL0142180.pdf>, consultato il 31 marzo 2026.

²⁴ S.1662, Modifica dell'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e la Chiesa apostolica in Italia, approvato il 28 gennaio 2026 e assegnato alla I Commissione affari



In una prospettiva di sintesi, tra le confessioni religiose che hanno ottenuto l'approvazione con legge di un'intesa ai sensi dell'art. 8, terzo comma, della Costituzione, partecipano alla ripartizione dell'otto per mille - sia per le quote espresse sia per quelle non espresse - i Valdesi, gli Avventisti, l'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane (UCEI), i Luterani (CELI), i Battisti (UCEBI), la Sacra Arcidiocesi Ortodossa d'Italia, l'Unione Buddhista Italiana (UBI), l'Unione Induista Italiana (UII), l'Istituto Buddhista Italiano Soka Gakkai (IBISG), la "Chiesa d'Inghilterra", nonché, in prospettiva, i Pentecostali, in virtù della riforma della precedente intesa, già firmata ma non ancora approvata con legge. Aderisce al sistema dell'otto per mille, pur senza beneficiare delle quote derivanti dalle scelte non espresse, unicamente la Chiesa Apostolica in Italia. Resta infine estranea al meccanismo dell'otto per mille la Chiesa dei Santi degli Ultimi Giorni (Mormoni), unica confessione religiosa con intesa (legge n. 127 del 2012) a non avvalersi di tale istituto.

Tutte le confessioni ricordate, nelle rispettive intese, hanno stabilito la deducibilità agli effetti dell'IRPEF delle erogazioni liberali effettuate da persone fisiche, a soggetti confessionali di volta in volta individuati dalle relative leggi di approvazione, e per lo svolgimento di attività specificamente indicate, fino a un massimo di € 1.032,91, così come a suo tempo stabilito dall'art. 47 della legge n. 222 del 1985 per la Chiesa cattolica. Recentemente l'Agenzia delle Entrate con la circolare n. 7/E del 4 aprile 2017 ha ricordato che, ai sensi dell'art. 10, primo comma, lett. i) e l) del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), di cui al d.p.r. n. 917 del 1986, sono deducibili dal reddito complessivo solo le erogazioni liberali in denaro effettuate a favore delle specifiche istituzioni religiose individuate dalle relative intese e per i fini ivi stabiliti tramite versamento bancario o postale, carta di debito, di credito, prepagate, assegno bancario o circolare. La deduzione non spetta per le erogazioni effettuate in contanti tranne che per quelle in favore della Tavola valdese, organo della Chiesa evangelica valdese, Unione delle Chiese metodiste e valdesi, destinate ai fini di culto, istruzione e beneficenza propri della Tavola valdese stessa.

costituzionali in sede referente, il 4 febbraio 2026, da <https://documenti.camera.it/leg19/pdl/pdf/leg.19.pdl.camera.2774.19PDL0179740.pdf>, consultato il 31 marzo 2026



3 - I volumi delle somme e le percentuali delle ripartizioni: il focus sulle confessioni religiose diverse dalla cattolica

L'analisi delle serie storiche relative alla ripartizione dell'otto per mille dell'IRPEF pubblicate come noto sul sito istituzionale del Ministero dell'economia e delle finanze²⁵ rispecchia la descritta dinamica evolutiva del sistema di finanziamento pubblico delle confessioni religiose in Italia, in cui il tradizionale dualismo tra Stato e Chiesa cattolica si è progressivamente trasformato in un modello più articolato e plurale. Sin dalle prime annualità disponibili nel dataset, che risalgono a circa vent'anni fa, dunque a vent'anni esatti dalla stipula delle prime Intese, (redditi 2004, ripartiti nel 2008) emerge la netta predominanza della Chiesa cattolica, destinataria di circa l'89,82% delle scelte espresse e dell'83% del totale degli importi; le confessioni con Intesa occupano al contrario uno spazio residuale, come nel caso dell'Unione delle Chiese metodiste e valdesi, cui spettava appena l'1,60% delle scelte espresse.

Nel corso del tempo, tuttavia, i volumi delle somme e le ripartizioni delle stesse testimoniano l'incremento del pluralismo religioso in atto, sia perché aumenta il numero delle confessioni che partecipano al sistema, sino alla più recente presenza quale la Chiesa d'Inghilterra per gli esercizi ripartiti dal 2026 in avanti, sia perché la quota percentuale delle scelte espresse a favore delle confessioni diverse dalla cattolica, pur mantenendosi minoritaria, cresce con continuità. I Valdesi si attestano stabilmente attorno al 3% delle scelte espresse nelle annualità più recenti, risultando così la prima minoranza religiosa finanziata. Parallelamente, alcune realtà più giovani nel sistema, come l'Unione Buddhista Italiana e l'Istituto Buddhista Italiano Soka Gakkai, mostrano incrementi particolarmente dinamici: per i redditi 2023 che saranno ripartiti nel 2027, tali confessioni raggiungono, rispettivamente, l'1,28% e lo 0,60% delle scelte espresse. Anche confessioni con storica marginalità statistica, quali i Battisti o i Luterani, consolidano un proprio spazio d'opzione, generalmente compreso tra lo 0,10% e lo 0,30%.

²⁵ https://www1.finanze.gov.it/finanze/stat_8xMilleSerie/public/index.php?req_classe=01, consultato il 31 marzo 2026.



Distribuzione percentuale delle scelte espresse dai contribuenti

Soggetti beneficiari	Otto per mille 2021 (redditi 2017)	Otto per mille 2022 (redditi 2018)	Otto per mille 2023 (redditi 2019)	Otto per mille 2024 (redditi 2020)
Stato	15,65	16,59	22,63	24,00
Chiesa Cattolica	78,50	77,18	71,73	70,37
Unione italiana Chiese avventiste del 7° giorno	0,13	0,13	0,16	0,12
Assemblee di Dio in Italia	0,24	0,25	0,24	0,24
Unione delle Chiese metodiste e Valdesi	3,13	3,34	2,91	2,87
Chiesa Evangelica Luterana in Italia	0,17	0,16	0,14	0,12
Unione delle comunità ebraiche italiane	0,34	0,35	0,31	0,31
Unione Cristiana Evangelica Battista	0,10	0,11	0,10	0,10
Chiesa Apostolica	0,05	0,06	0,05	0,05
Arcidiocesi Ortodossa	0,22	0,26	0,23	0,23
Unione Buddhista Italiana	0,96	1,31	0,95	0,99
Unione Induista Italiana	0,13	0,14	0,13	0,13
Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai (IBISG)	0,37	0,42	0,42	0,46
	100,00	100,00	100,00	100,00

Questo processo di diversificazione è reso maggiormente significativo dal contesto di crescita del gettito complessivo: gli importi ripartiti nel 2025 superano 1,476 miliardi di euro, a fronte degli 1,118 miliardi ripartiti nel 2008.

Ne deriva che anche quote percentuali apparentemente contenute generano risorse finanziarie rilevanti per l'azione delle confessioni religiose diverse dalla cattolica.

Soggetti beneficiari quota otto per mille IRPEF 2024 (redditi 2020)	Capitolo Min. Economia	Importo da ripartire
Stato	2780	340.327.929*
Chiesa Cattolica (+ conguaglio)	2840/01-02	911.128.471
Unione italiana Chiese avventiste del 7° giorno	2840/03	1.685.641
Assemblee di Dio in Italia	2840/04	1.375.601
Unione delle Chiese metodiste Valdesi	2840/05	40.366.317
Chiesa Evangelica Luterana in Italia	2840/07	1.754.057
Unione delle comunità ebraiche italiane	2840/06	4.328.185
Unione Cristiana Evangelica Battista	2840/08	1.461.001
Chiesa Apostolica	2840/10	317.140
Arcidiocesi Ortodossa	2840/09	3.262.823
Unione Buddhista Italiana	2840/11	14.007.022
Unione Induista Italiana	2840/12	1.833.219
Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai (IBISG)	2840/13	6.519.855
Totale		1.328.367.259

Nonostante tali mutamenti, permane una struttura ancora sbilanciata a favore della Chiesa cattolica, che negli esercizi più recenti, continua a raccogliere circa i due terzi delle scelte espresse (66,16% per i redditi 2023 ripartiti nel 2027) e oltre un miliardo di euro di



finanziamento annuo. Il ruolo dello Stato si rivela invece più variabile: dopo un declino nelle annualità centrali, esso risale fino al 27,73% delle scelte relative ai redditi 2023, favorito anche dalle recenti riforme normative che hanno introdotto per la quota statale la possibilità di destinare le risorse a specifiche finalità di interesse pubblico²⁶.

4 - La destinazione delle somme: continuità e discontinuità nelle scelte confessionali

Se, come visto, il sistema di finanziamento cui le confessioni diverse dalla cattolica aderiscono risulta a oggi omogeneo sul quasi totale consenso alla forma integrale della ripartizione della quota dell'otto per mille e sull'utilizzazione dello strumento della deducibilità fiscale delle erogazioni volontarie, le maggiori difformità si riscontrano nelle scelte relative alle destinazioni tanto delle somme derivanti dalla deducibilità fiscale delle erogazioni volontarie²⁷ quanto delle quote dell'otto per mille dell'Irpef dichiarate nei testi delle Intese e nella loro evoluzione nel corso del tempo²⁸.

Da un confronto tra l'elenco delle destinazioni del finanziamento derivante dai flussi delle erogazioni liberali deducibili e dell'otto per mille con l'elenco delle attività di religione e di culto e di quelle diverse contenute negli omologhi pattizi dell'art. 16 legge n. 222 del 1985²⁹, possiamo avanzare una serie di osservazioni sia sulle continuità sia sulle discontinuità contenute nelle Intese.

Innanzitutto, nelle scelte sulle destinazioni - analogamente a quelle sulla definizione delle attività di religione e di culto e di quelle diverse - possiamo rintracciare le peculiarità istituzionali che differenziano tra loro le singole confessioni religiose, sebbene alcune formulazioni si ripetano in molti testi pattizi, come le opzioni di destinare le somme delle erogazioni liberali deducibili al *sostentamento dei ministri di culto*. In particolare, come tratto comune a pressoché tutte le Intese,

²⁶ Per queste modifiche normative, cfr. Dossier XIX Legislatura, Ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF per il 2024. Atti del Governo n. 336, n. 337, n. 338, n. 339 e n. 340, 11 novembre 2025, specialmente p. 6 ss., il documento è consultabile all'indirizzo <https://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/001477740.pdf>, consultato il 31 marzo 2026.

²⁷ Cfr. Tabella 1 al par. 8 del contributo.

²⁸ Cfr. Tabella 2 al par. 8 del contributo.

²⁹ Cfr. Tabella 3 al par. 8 del contributo.



possiamo notare che le destinazioni delle erogazioni liberali deducibili sono prevalentemente orientate alle attività istituzionali degli enti delle confessioni religiose diverse dalla cattolica (in alcuni casi richiamando le finalità di religione e di culto proprie della confessione³⁰), in altri casi, attraverso lo specifico rinvio alle norme pattizie che distinguono le attività di religione e di culto da quelle diverse³¹.

Le destinazioni delle somme dell'otto per mille, invece, si discostano dalle finalità suddette, ampliandosi in svariate intese a tutta una serie di attività diverse da quelle strettamente religiose e istituzionali (a eccezione delle attività commerciali e a scopo di lucro), che coincidono con gli interventi culturali, sociali, umanitari anche a favore di Paesi del terzo mondo o stranieri.

Le finalità di religione e di culto appaiono per lo più secondarie nelle destinazioni delle somme dell'otto per mille, soprattutto nei testi pattizi relativi alle confessioni protestanti che hanno avviato per prime la stagione delle Intese. Infatti, gli scopi religiosi, sono presi in considerazione solo in modo indiretto dall'intesa valdo-metodista, che fa riferimento all'ecumenismo, e da quella ortodossa, che "utilizzerà le

³⁰ Chiese rappresentate dalla Tavola valdese "per i fini di culto, istruzione e beneficenza" (art. 3, 2° comma della legge n. 409 del 1993); dall'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno "per il sostentamento dei ministri di culto e dei missionari e per specifiche esigenze di culto e di evangelizzazione" (art. 29, 2° comma della legge n. 516 del 1988); dall'UCEBI (Battisti) "per i fini di culto, istruzione e beneficenza che le sono propri e per medesimi fini delle Chiese e degli enti aventi parte nell'UCEBI" (art. 16, 2° comma della legge n. 116 del 2005); CELI (Luterani) e dalle Comunità ad essa collegate "al sostentamento dei ministri di culto (...) ed a specifiche esigenze di culto e di evangelizzazione" (art. 26, 2° comma della legge n. 520 del 1995); Sacra arcidiocesi ortodossa d'Italia "per i fini di culto, istruzione, assistenza e beneficenza" (art. 20, 2° comma della legge n. 126 del 2012); Chiesa apostolica in Italia, nonché degli enti ed opere da essa controllati "per i fini di culto, istruzione, assistenza e beneficenza" (art. 24, 2° comma della legge n. 128 del 2012).

³¹ Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli ultimi giorni (Mormoni) "alle attività di cui all'articolo 22, comma 1, lettera a) [attività di religione e di culto indicate nell'Intesa]; Unione Buddhista Italiana "al sostentamento dei ministri di culto e alle attività di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a) [attività di religione e di culto indicate nell'Intesa]" (art. 19, 2° comma della legge n. 245 del 2012); Unione Induista Italiana "al sostentamento dei ministri di culto, alle esigenze di culto e alle attività di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a) [attività di religione e di culto indicate nell'Intesa]" (art. 20, 2° comma della legge 246 del 2012); Istituto Buddhista Italiano Soka Gakkai "alla realizzazione delle finalità istituzionali dell'Istituto e delle attività di cui all'articolo 12, comma 1, lettera a) [attività di religione e di culto indicate nell'Intesa]" (art. 17, 2° comma della legge 130 del 2016).



somme devolute a tale titolo dallo Stato per il mantenimento dei ministri di culto, per la realizzazione e la manutenzione degli edifici di culto e di monasteri”; mentre compaiono esplicitamente nelle Intese luterana, ebraica, della Soka Gakkai, induista, della Chiesa di Inghilterra, che rinviano alle loro finalità istituzionali, e buddista, che parla esplicitamente di “sostegno al culto”.

Oltre dieci anni fa, Varnier intravedeva in questa tendenza un sintomo evidente delle trasformazioni delle confessioni religiose che sembrano “perseguire una finalità più sociale che culturale, riuscendo ad attingere fondi pubblici contemporaneamente sia attraverso l’otto per mille sia, talvolta, anche con il cinque per mille”: icasticamente poi il prof. Varnier affermava che

“La religione tradizionale è quella che promette di mettere ordine in un altro mondo alle ingiustizie di questo, mentre la confessione religiosa che impiega i fondi pubblici per finalità sociali cerca di rimediare in questo mondo alle ingiustizie terrene”³².

Questa peculiarità - che ha trovato un’attenuazione nelle più recenti Intese - potrebbe spiegarsi come un “residuale derivato storico” dei già richiamati dibattiti intraconfessionali delle origini, e dell’iniziale presa di posizione delle prime confessioni religiose firmatarie delle Intese, consapevoli di aver aderito a un modello di otto per mille, pensato e funzionale alle esigenze della Chiesa cattolica e accettabile solo se “depurato” dagli aspetti che potevano ledere la libertà del cittadino (per effetto della ripartizione delle quote non espresse) o da quelli più tipicamente confessionali che avrebbero comportato una impostazione di “mantenimento” pubblico del culto: attraverso l’individuazione degli “interventi sociali e umanitari anche in favore del Terzo mondo” si segnalava così la differenziazione delle destinazioni dell’otto per mille rispetto agli “scopi di carattere religioso” contemplati dalla legge n. 222 con riferimento agli enti ecclesiastici cattolici³³. L’indicazione di destinazioni “esterne” all’area del culto (oltre alla partecipazione alla ripartizione della sola quota espressa) diventava in tal senso l’unico

³² G.B. VARNIER, *Concordati e intese, diritto pattizio e diritto comune: le diverse possibili declinazioni dinanzi alle trasformazioni delle confessioni religiose e della società civile*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale* cit., n. 16 del 2014, pp. 8-9.

³³ Tesi questa demolita dallo stesso Peyrot che polemicamente riteneva vano distinguere il modello di finanziamento contenuto nelle Intese da quello previsto per la Chiesa cattolica, dal momento che uguale era l’importo, uguali le destinazioni, con la sola eccezione del culto, G. LONG, V. DI PORTO, *Dall’eccezione alla regola*, cit., p. 50.



compromesso accettabile per l'adesione al modello dell'otto per mille, come emerge dalla delibera sinodale della Tavola valdese del 1991, nella quale essa si impegnava proprio

“ad operare perché tale gestione avvenga con la massima trasparenza e con metodi atti a garantire che i mezzi finanziari non siano utilizzati per fini di culto; ad informare i cittadini contribuenti, sia in via preventiva che in sede di rendiconto, della destinazione dei fondi; a destinare una congrua porzione dei mezzi finanziari ad interventi diretti o tramite gli organismi ecumenici, idonei a combattere il tragico problema della fame nel mondo”³⁴.

Oggi, mi pare che tale “intento giustificatorio” sia in parte superato come dimostra la recente “contaminazione” tra le destinazioni “istituzionali” e quelle extra-religiose contenuta nei testi pattizi, ma riemerge come vedremo nelle rendicontazioni delle effettive destinazioni delle somme.

Assodata questa osservazione, peraltro, ritengo che così come per le destinazioni alle finalità istituzionali delle erogazioni liberali, anche nelle destinazioni “sociali” delle somme dell'otto per mille possano intravedersi quelle peculiarità identitarie spesso correlate al carisma delle singole confessioni: ad esempio, nell'Intesa con le Comunità ebraiche accanto alle attività culturali, alla salvaguardia del patrimonio storico, artistico e culturale, compaiono gli interventi sociali e umanitari volti in special modo *alla tutela delle minoranze contro il razzismo e l'antisemitismo*, nell'Intesa con la Sacra Arcidiocesi Ortodossa compaiono *gli scopi filantropici, assistenziali, scientifici e culturali da realizzarsi anche in paesi esteri*, nell'Intesa con i Buddhisti della Soka Gakkai figurano *le iniziative per la promozione della pace, del rispetto e difesa della vita in tutte le forme esistenti, nonché per la difesa dell'ambiente*.

Un simile elenco evidenzia, da un lato, come il pluralismo religioso si manifesti in forme anche sensibilmente eterogenee all'interno delle diverse confessioni prese in esame e, dall'altro, la limitata efficacia descrittiva di categorie troppo generiche, le quali non sempre permettono di distinguere con precisione un ambito dall'altro, come avviene, ad esempio, per le iniziative qualificate come “assistenziali” o “umanitarie”.

³⁴ Sinodo valdese, 25-30 agosto 1991, Atti, Art. 36, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, 1991-92/2, p. 439. Gli atti dei Sinodi del 1989 e del 1990 sono in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, rispettivamente 1989/2, p. 608 e 1990/2, p. 524.



In ogni caso, risulta con chiarezza la rilevanza della dimensione sociale delle confessioni religiose, che, in linea generale, sembrano orientarsi verso un impiego a finalità sociali, più che strettamente culturali, delle risorse pubbliche loro attribuite, almeno a titolo di otto per mille. “L’impianto dell’otto per mille presenta un parallelismo fra gli scopi di interesse sociale e carattere umanitario a diretta gestione statale e quelli di carattere religioso a diretta gestione confessionale”³⁵.

Opzioni eterogenee sono poi riscontrabili con riferimento alle destinazioni dichiarate per le somme dell’otto per mille derivanti dalle ripartizioni proporzionali delle quote relative alle scelte non espresse per le confessioni che vi partecipano. Tale aspetto rimane ancora oggi maggiormente dibattuto ed è quello rispetto al quale alcune confessioni hanno modificato il loro approccio di iniziale rifiuto, differenziando talvolta le destinazioni.

Nell’unico caso nel quale, fino alla recente proposta di modifica, la confessione non aderiva alla ripartizione delle scelte non espresse, la Chiesa apostolica dichiarava che “gli importi relativi rimangono di esclusiva pertinenza dello Stato” (art. 25, terzo comma); in tutti gli altri casi sono stati inseriti nei testi pattizi delle specifiche indicazioni sulle destinazioni, che nella maggior parte dei casi coincidono con le destinazioni delle quote derivanti dalle scelte espresse dell’otto per mille (Battisti, Ortodossi, Induisti, Buddhisti Soka Gakkai, Chiesa di Inghilterra³⁶), mentre l’UBI individua finalità più circoscritte, orientate alle sole iniziative umanitarie³⁷.

³⁵ P. CONSORTI, *Profili di welfare religioso nei patti e nelle intese dello Stato italiano*, in *Politiche Sociali*, fascicolo 2, maggio-agosto 2024, p. 362.

³⁶ Nell’Intesa con i battisti che hanno aderito nel 2012 al sistema dell’otto per mille, si dice che “Per quanto riguarda le quote relative alle scelte non espresse da parte dei contribuenti, l’UCEBI dichiara di partecipare alla loro ripartizione in proporzione alle scelte espresse, destinando le relative somme esclusivamente per le iniziative di cui al comma 1”, cioè ad interventi sociali, assistenziali, umanitari e culturali in Italia e all’estero. Stessa formulazione compare nell’Intesa con la Sacra Arcidiocesi ortodossa che all’art. 21 prevede che le somme delle quote relative alle scelte non espresse dai contribuenti siano destinate esclusivamente alle iniziative “per il mantenimento dei ministri di culto, per la realizzazione e la manutenzione degli edifici di culto e monasteri, per scopi filantropici, assistenziali, scientifici e culturali da realizzarsi anche in paesi esteri”.

³⁷ Intesa con l’Unione Buddhisti Italiani (art. 20 comma 2): “[...] Per quanto riguarda le quote relative alle scelte non espresse dai contribuenti, l’UBI dichiara di partecipare alla loro ripartizione in proporzione alle scelte espresse, destinando le relative somme esclusivamente per iniziative umanitarie”.



5 - Gli obblighi di rendicontazione

Per tutte le confessioni religiose di minoranza che aderiscono tanto al sistema della deduzione delle erogazioni liberali, quanto alla ripartizione dell'otto per mille del gettito IRPEF vige l'obbligo, inizialmente stabilito per la Chiesa cattolica dall'art. 44 della legge n. 222 del 1985, di rendicontare annualmente al Ministero dell'interno l'effettiva utilizzazione di tali somme e di darne adeguata informazione, a eccezione della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi giorni che non contiene nell'Intesa alcun riferimento a obblighi di rendicontazione delle somme derivanti dalle erogazioni liberali deducibili.

Tuttavia, l'ampiezza, i contenuti, i termini temporali, e le eventuali voci indicate per la rendicontazione delle somme ricevute dallo Stato variano a seconda delle Intese, dal momento che in tre casi il rendiconto è previsto esplicitamente con riferimento alle sole somme derivanti dal flusso dell'otto per mille³⁸, mentre nella maggior parte delle Intese il rendiconto al Ministero dell'Interno è disposto con riferimento tanto alle somme derivanti dalle erogazioni liberali deducibili, quanto a quelle derivanti dall'otto per mille.

Molte intese contengono poi indicazioni dettagliate sulle voci da inserire nel rendiconto, sulla scorta di quanto già previsto nell'art. 44, secondo comma, della legge n. 222 del 1985. La maggior parte di esse prevedono ad esempio la precisazione del numero dei ministri di culto (e di altri soggetti) ai quali è stata assicurata una qualche forma di remunerazione, così come l'ammontare complessivo delle somme destinate al sostentamento dei ministri di culto nelle varie declinazioni confessionali, delle ritenute fiscali su tali somme, e gli interventi operati

³⁸ Si tratta dell'Intesa con i valdesi (art. 4, comma 5°, l. 1993 n. 409), con le Comunità ebraiche (art. 3 l. n. 638 del 1996 di modifica all'Intesa) con i battisti (legge n. 34 del 2012 di modifica all'Intesa). Una disposizione particolare è prevista nell'Intesa con l'Arcidiocesi ortodossa e l'Esarcato per l'Europa orientale, ove si contempla il rendiconto relativo solo all'utilizzazione delle somme di cui al primo comma dell'art. 21 (scelte espresse relative all'otto per mille), specificando tuttavia che le voci del rendiconto devono riguardare a) il numero dei ministri di culto cui è stata assicurata l'intera remunerazione e di quelli ai quali è stata assicurata un'integrazione; b) l'ammontare complessivo delle somme di cui al comma 1 (scelte espresse otto per mille) destinate al sostentamento dei ministri di culto, nonché l'ammontare delle ritenute fiscali su tali somme; c) gli interventi operati per altre finalità previste dall'articolo 20 (deducibilità delle offerte volontarie all'Arcidiocesi, degli enti da essa controllati e delle comunità locali, per i fini di culto, istruzione, assistenza e beneficenza e dal comma 1 del presente articolo).



per le altre finalità contemplate dalle norme sulle destinazioni dei finanziamenti³⁹.

³⁹ Si veda ad esempio l'art. 25 della legge di approvazione dell'Intesa con le ADI: "[...] 2. Tale rendiconto deve comunque precisare: a) il numero dei ministri di culto a cui è stata assicurata l'intera remunerazione e di quelli ai quali è stata assicurata una integrazione; b) l'ammontare complessivo delle somme di cui all'articolo 21 (erogazioni liberali deducibili) destinate al sostentamento dei ministri di culto, nonché l'ammontare delle ritenute fiscali operate su tali somme; c) gli interventi operati per le altre finalità previste all'articolo 23 (otto per mille)"; o ancora l'art. 33 della legge di approvazione dell'Intesa con gli Avventisti: "[...] 2. Tale rendiconto deve comunque precisare: a) il numero dei ministri di culto e dei missionari a cui è stata assicurata l'intera remunerazione e di quelli ai quali è stata assicurata una integrazione; b) l'ammontare complessivo delle somme di cui all'articolo 32 destinate al sostentamento dei ministri di culto e dei missionari, nonché l'ammontare delle ritenute fiscali e dei versamenti assistenziali e previdenziali operati ai sensi dell'articolo 32; c) gli interventi operati per le altre finalità previste agli articoli 29 e 30"; l'art. 30 della legge di approvazione dell'Intesa con la Chiesa luterana: "[...] 2. Tale rendiconto deve comunque precisare: a) il numero dei ministri di culto cui è stata assicurata l'intera remunerazione e di quelli ai quali è stata assicurata un'integrazione; b) l'ammontare complessivo delle somme di cui all'articolo 27 destinate al sostentamento dei ministri di culto, nonché l'ammontare delle ritenute fiscali su tali somme; c) gli interventi operati per altre finalità previste dagli articoli 26 e 27"; l'art. 28 della legge di approvazione dell'Intesa con la Chiesa apostolica: "[...] 2. Tale rendiconto deve, comunque, precisare: a) il numero dei ministri di culto a cui è stata assicurata l'intera remunerazione e di quelli ai quali è stata assicurata una integrazione; b) l'ammontare complessivo delle somme di cui all'articolo 24 (contributi e deduzioni a effetti IRPEF), destinato al sostentamento dei ministri di culto, nonché l'ammontare delle ritenute fiscali operate su tali somme; c) gli interventi operati per le altre finalità previste all'articolo 25 (otto per mille)"; l'art. 23 della legge di approvazione dell'Intesa con i Buddhisti Italiani: "[...] 2. I rendiconti di cui al comma 1 devono comunque precisare: a) il numero dei ministri di culto di cui è stata assicurata l'intera remunerazione e di quelli ai quali è stata assicurata un'integrazione; b) l'ammontare complessivo delle somme di cui all'articolo 20 destinate al sostentamento dei ministri di culto, nonché l'ammontare delle ritenute fiscali su tali somme; c) gli interventi operati per altre finalità previste dagli articoli 19 e 20"; l'art. 24 della legge di approvazione dell'Intesa con gli Induisti: "[...] 2. I rendiconti di cui al comma 1 devono comunque precisare: a) il numero dei ministri di culto di cui è stata assicurata l'intera remunerazione e di quelli ai quali è stata assicurata un'integrazione; b) l'ammontare complessivo delle somme di cui all'articolo 21 destinate al sostentamento dei ministri di culto, nonché l'ammontare delle ritenute fiscali su tali somme; c) gli interventi operati per altre finalità previste dagli articoli 20 e 21; l'art. 15 della legge di approvazione dell'Intesa con la Chiesa di Inghilterra: "[...] 6. Il rendiconto di cui al comma 5 deve comunque precisare: a) il numero dei ministri di culto cui è stata assicurata l'intera remunerazione e di quelli ai quali è stata assicurata un'integrazione; b) l'ammontare complessivo delle somme di cui al comma 1 destinate al sostentamento dei ministri di culto, nonché l'ammontare delle ritenute fiscali su tali somme; c) gli interventi operati per altre finalità previste dal comma 1".



Sulla scorta di quanto previsto dalla legge n. 222 del 1985, dunque, la previsione pattizia di dati maggiormente “puntigliosi”⁴⁰ è connessa al solo sostentamento dei ministri di culto, lasciando libertà nelle modalità di rendicontare le attività collegate alle altre tipologie di destinazioni del finanziamento pubblico.

In altri testi pattizi troviamo disposizioni decisamente più generiche, come nella legge n. 638 del 1996 (art. 3) di modifica dell’Intesa con le comunità ebraiche dove a seguito della completa adesione di tale confessione al sistema dell’otto per mille si introduce semplicemente l’obbligo di un “rendiconto relativo alla effettiva utilizzazione delle somme”, o all’art. 4, sesto comma, della legge di Modifica dell’Intesa valdese, che stabilisce che il rendiconto sulle somme derivanti dall’otto per mille “dovrà precisare gli interventi effettuati in Italia e all'estero e i soggetti attraverso i quali tali interventi siano stati eventualmente operati, con specificazione delle somme attribuite a ciascun intervento”. Disposizione questa ripresa testualmente dall’art. 2 sesto comma, legge 12 marzo 2012 n. 34 di modifica alla legge di approvazione dell’Intesa con i battisti. Mentre nella legge di approvazione dell’Intesa con i Buddhisti della Soka Gakkai all’art. 20, secondo comma, si stabilisce che il rendiconto di cui al primo comma deve comunque precisare gli interventi operati per le finalità previste dagli articoli 17 (erogazioni volontarie deducibili) e 18 (otto per mille).

In molte intese poi, ai fini di un controllo su tali rendicontazioni, si esplicita anche che “Il Ministero dell’interno, entro trenta giorni dal ricevimento del rendiconto [...] ne trasmette copia, con propria relazione, al Ministero dell’economia e delle finanze”⁴¹.

Sin dalla stipulazione delle prime intese, l’assetto ordinario del sistema prevede l’istituzione di Commissioni paritetiche, costituite mediante nomina congiunta da parte delle competenti autorità

⁴⁰ G. BONI, M. GANARIN, A. TOMER, *L’utilizzo della quota dell’otto per mille a diretta gestione della Chiesa Cattolica alla luce del diritto penale italiano: l’insostenibile configurazione delle funzioni svolte dal vescovo come “pubblico servizio”*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit., n. 16 del 2024, p. 24.

⁴¹ Esempi: art. 2, comma 7°, legge 12 marzo 2012 n. 34 di modifica alla legge di approvazione dell’Intesa con i battisti; art. 30, comma 3°, legge di approvazione dell’Intesa con la Chiesa luterana; art. 21, comma 7°, legge di approvazione dell’intesa con l’Arcidiocesi Ortodossa; art. 23, comma 3°, legge di approvazione dell’Intesa con l’UBI; art. 24, comma 3c, legge di approvazione dell’Intesa con l’UII; art. 20, comma 3°, legge di approvazione dell’Intesa con i Buddhisti Soka Gakkai; art. 15, comma 7°, legge di approvazione dell’Intesa con la Chiesa di Inghilterra.



governative e degli organi rappresentativi delle confessioni religiose individuati nelle intese stesse, allo scopo di procedere alla revisione periodica (con cadenza triennale), alla valutazione e ove occorra alla modifica dell'importo deducibile delle oblazioni volontarie nonché del gettito afferente alla quota IRPEF⁴². In altri testi si prevede che la convocazione di tali commissioni avvenga semplicemente su istanza di una delle parti⁴³. Nell'Intesa con l'Associazione Chiesa di Inghilterra alla Commissione paritetica è affidato il compito di verifica dell'attuazione degli artt. 14 e 15 della medesima intesa e dunque un ambito di indagine che sembra possa estendersi complessivamente all'intero sistema di finanziamento.

Sul sito istituzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nel contesto di una riorganizzazione delle commissioni governative in materia di politica ecclesiastica, è data notizia del recente rinnovo della Commissione governativa avente il compito di procedere alla revisione dell'importo deducibile e alla valutazione del gettito della quota IRPEF al fine di predisporre eventuali modifiche. La Commissione è stata istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 settembre 1992 e ricostituita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 novembre 2023⁴⁴, con il compito di procedere ogni tre anni alla revisione dell'importo deducibile delle erogazioni liberali e alla valutazione del gettito della quota dell'otto per mille dell'IRPEF destinato alle confessioni religiose aventi diritto, al fine di predisporre eventuali modifiche.

Tali Commissioni non esercitano alcun tipo di controllo contabile, ma si basano per le loro valutazioni sui rendiconti inviati dalle

⁴² Esempi: art. 24 legge di approvazione dell'Intesa con le ADI; art. 31 legge di approvazione dell'Intesa con gli avventisti.

⁴³ Esempi: art. 30 legge di approvazione dell'Intesa con le comunità ebraiche; art. 5 legge di approvazione della modifica dell'Intesa con la Tavola valdese; art. 3 legge di modifica dell'Intesa con i battisti; art. 28 legge di approvazione dell'Intesa con la Chiesa luterana; art. 23 legge di approvazione dell'Intesa con la Sacra Arcidiocesi Ortodossa; art. 24, comma 4°, legge di approvazione dell'Intesa con la Chiesa mormone, che contempla la possibilità di una revisione dell'importo deducibile; art. 26 della legge di approvazione dell'Intesa con la Chiesa apostolica, che contempla la possibilità di convocazione della Commissione paritetica per un'eventuale revisione dell'importo deducibile e dell'aliquota IRPEF. Identiche previsioni sono contenute nell'art. 21 dell'Intesa con l'UBI, nell'art. 22 dell'Intesa con l'UII, nell'art. 19 dell'Intesa con l'IBISG.

⁴⁴ https://presidenza.governo.it/USRI/confessioni/DPCM_2023112.pdf consultato il 31 marzo 2026.



Confessioni religiose annualmente al Ministero dell'interno e triennialmente alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

6 - Confessioni religiose diverse dalla cattolica e otto per mille: un'analisi quantitativa e qualitativa a partire dai rendiconti

Accanto all'obbligo di rendicontazione, in pressoché tutti i testi pattizi vige l'impegno di "diffonderne adeguata informazione". Oggi, mentre esiste un repository nel sito del Ministero delle finanze che raccoglie e pubblica i dati sui volumi delle ripartizioni dell'otto per mille alle confessioni religiose, valorizzando anche i dati relativi alle opzioni espresse e non espresse, alle serie storiche e ai dati regionali/territoriali anche con riferimento alle destinazioni confessionali delle scelte, sul sito del Ministero dell'Interno non esiste alcuna evidenza dei rendiconti pervenuti dalle confessioni religiose. L'unica fonte di accesso a tali dati è data dai siti istituzionali delle confessioni religiose stesse che vi pubblicano i propri rendiconti, spesso in forma di sintesi grafica; i medesimi siti sono utilizzati anche per le campagne promozionali, talvolta interessanti, a sostegno delle scelte di destinare la quota dell'otto per mille alla propria confessione religiosa.

Confrontando i testi pattizi con le voci dell'ultimo rendiconto disponibile online per ciascuna confessione religiosa, in genere relativo all'anno 2024, (a eccezione Chiesa di Inghilterra ancora non disponibile), possono svolgersi alcune riflessioni.

La prima riguarda in generale la corrispondenza tra quanto affermato nei testi delle intese - relativamente, ad esempio, alle rendicontazioni tanto delle somme derivanti dalle erogazioni liberali tanto di quelle dell'otto per mille e alle voci del rendiconto ove indicate - e quanto effettivamente rendicontato. Con gradazioni di dettaglio variabili, è evidente come le rendicontazioni si concentrino tutte esclusivamente e dichiaratamente sulle somme derivanti dalle quote dell'otto per mille, non risultando in nessun rendiconto ad esempio alcuna voce concernente il numero di ministri di culto e le spese per il loro mantenimento, a eccezione dell'Arcidiocesi ortodossa che dà evidenza della somma ingente versata per i sussidi ai sacerdoti (circa 979 mila euro netti), degli oneri fiscali previdenziali e assicurativi, nonché delle spese e le utenze alla casa arcivescovile, e della Chiesa luterana il cui rendiconto contiene un riferimento alla somma che il Concistoro



nazionale destina ai ministri di culto, accanto alla ingente percentuale dei fondi destinati alle esigenze di culto e di evangelizzazione. Anche le pagine istituzionali utilizzate oltre che per esigenze di trasparenza anche per la promozione del sostegno finanziario alla confessione di riferimento concentrano la loro attenzione sui progetti a carattere sociale e assistenziale, tralasciando tutti o quasi gli ambiti più strettamente attinenti alle esigenze di culto, di pastorale, di sostegno e funzionamento degli organi e delle istituzioni religiose.

Una specifica voce attinente al culto compare, ad esempio, nel rendiconto dell'UBI che, a parte la quota delle somme derivanti dalle scelte non espresse interamente devoluta all'„Area umanitaria“, destina l'88% delle risorse derivanti dalle scelte espresse all'ambito di sostegno al culto e lo dichiara esplicitamente nel rendiconto. Mentre nell'ultimo rendiconto disponibile delle Comunità ebraiche (2023) compare la distinzione tra "impiego diretto" da parte dell'ente esponenziale delle comunità ebraiche e "impiego delegato" conferito alle singole comunità ebraiche, che assorbono la maggior parte del totale delle somme (2.720.000 euro su un totale di 4.491.98).

Nel rendiconto 2024 degli Induisti, l'ambito in senso lato culturale è rappresentato dalla destinazione delle somme alla voce "sostegno alla religione" (158.503 euro), ma anche alla importante voce relativa alla ristrutturazione, costruzione, mantenimento luoghi di culto (480.090), alla quale va aggiunta l'ingente somma destinata alle "esigenze di comunità" (554.881 euro) su un totale di 1.883.219 euro.

In altri rendiconti, al contrario, le destinazioni a interventi in senso stretto culturale sembrano quasi del tutto assenti, almeno esplicitamente, come ad esempio nel rendiconto degli avventisti, nel quale tra gli ambiti progettuali finanziati compaiono progetti sociali, culturali, umanitari, assistenziali e sanitari in Italia e all'estero, e nel rendiconto dei valdesi che evidenziano i progetti e i settori di intervento oltre che gli ambiti di intervento per aree geografiche. Anche nel rendiconto dell'IBISG non emergono voci specificamente dirette al culto, ma è evidente l'attenzione posta in termini quantitativi a settori quali i diritti umani (49% del totale dei fondi), o l'educazione (il 28% del totale dei fondi), che spaziano da interventi di sostegno a Medici senza frontiere Onlus o all'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati o ancora a Emergency, ecc.⁴⁵.

⁴⁵ Anche nel Rendiconto dell'Unione Cristiana Evangelica Battista d'Italia gli ambiti di intervento relativi alla gestione dei fondi dell'otto per mille 2024 (1.461.000,79)



La seconda riflessione riguarda l'utilizzazione delle somme dell'otto per mille da parte delle confessioni religiose diverse dalla cattolica e dimostra come l'area del "privato sociale religioso" abbia generato un'attività intraconfessionale del tutto specifica e peculiare per le singole confessioni e degli organismi direttamente coinvolti in questi ambiti. Le effettive utilizzazioni delle somme dell'otto per mille, per quanto ascrivibili soprattutto all'area extraconfessionale, denotano lo stile e il carisma della confessione che esprime la propria identità anche nello svolgimento delle attività diverse da quelle strettamente istituzionali e nelle relazioni che essa intrattiene non solo con la "rete" di enti religiosi, strutture e organismi, inquadrabili nella propria sfera di appartenenza ma anche con i soggetti del privato sociale o del pubblico, che agiscono nel Terzo settore o nel mercato dei beni e servizi.

Il pluralismo religioso (cristiano e non) si presenta dunque con declinazioni che al loro interno modificano un'idea uniforme dell'assistenza sociale e del suo valore testimoniale⁴⁶, sicuramente nella definizione delle linee prioritarie degli ambiti di intervento (es. prevalenza dell'ambito sanitario, umanitario, ambientale o culturale), ma anche e soprattutto nella selezione dei soggetti e degli enti beneficiari delle devoluzioni più cospicue, soggetti che comprensibilmente risultano prevalentemente appartenenti in senso lato al mondo confessionale di riferimento (ad esempio, ospedali valdesi, licei valdesi, case editrici valdesi, uffici beni culturali della Tavola valdese, ...). Ciò non vuol dire che le confessioni non intervengano spesso anche a favore di enti, associazioni e realtà di stampo "laico" e aconfessionale (slow food, Carlo Besta Dipartimento Infantile Neurologico, Croce Rossa Italiana, LILT, Associazioni genitori e persone con sindrome di Down, Emergency, Medici senza frontiere, Agenzie ONU, ecc.), ma evidentemente le devoluzioni sono inferiori per importo anche se numericamente comunque molto rilevanti.

Ad esempio, nel dettagliato resoconto 2024⁴⁷ pubblicato sul sito della Chiesa Valdese si vede come del totale di circa 26 milioni ricevuti,

riguardano progetti assistenziali, progetti culturali, progetti sociali in Italia e progetti umanitari in Italia e all'estero, oltre che oneri per pubblicità e promozioni e stipendi e contributi per il personale, cfr. <https://ottopermilleucebi.org/wp-content/uploads/2025/11/RENDICONTO-SINTETICO-2024.pdf>, consultato il 31 marzo 2026.

⁴⁶ P. CONSORTI, *Profili di welfare religioso*, cit., p. 365.

⁴⁷ https://www.ottopermillevaldese.org/wp-content/uploads/2025/11/resoconto_2024.pdf, consultato il 31 marzo 2026.



il 18% dei progetti riguardano il settore del contrasto alla povertà, disagio sociale e alla precarietà lavorativa (per un ammontare complessivo di circa 4 milioni e 600 mila euro), tra i quali spiccano le devoluzioni destinate a progetti sociali e innovativi delle diaconie valdesi multiregione, di Piemonte, e al Servizio cristiano di Sicilia, Diaconia Viva, interventi sociali, educativi, di contrasto alle vecchie nuove forme di povertà; il 17% sono i fondi dedicati alle attività culturali (per un ammontare di circa 4 milioni e 500 mila euro), tra i quali spiccano gli interventi a sostegno della Fondazione Centro Culturale Valdese, l'Ufficio Beni culturali della Tavola Valdese, della Facoltà valdese di Teologia, il contributo di 280.000 euro per rette agevolate, trasporti e attività didattiche del Liceo Valdese; il 16% delle erogazioni (circa oltre 4 milioni di euro) riguarda l'ambito degli interventi sanitari e di tutela della salute, tra i quali, a parte i progetti ascrivibili alle Diaconie valdesi regionali, spiccano i 600.000 euro devoluti alla Fondazione Evangelica Betania della Campania per il Progetto di Attività sanitaria solidale, i 600.000 euro devoluti all'Ospedale Evangelico Internazionale della Liguria. Si segnala anche il milione di euro devoluto alle attività di prevenzione e contrasto della violenza di genere, tra i cui beneficiari compare ancora l'Ospedale evangelico internazionale ligure per il sostegno socio-assistenziale di fasce deboli.

Il tratto istituzionale anche nell'organizzazione delle destinazioni relative all'otto per mille emerge con chiarezza nel rendiconto dell'Unione delle Comunità ebraiche italiane (l'ultimo disponibile risale al 2023, mentre per il 2024 sul sito istituzionale compare solo un elenco dei progetti approvati⁴⁸), il quale distingue al suo interno le voci dell'impiego diretto (che include le attività istituzionali, le attività culturali per le comunità e per i giovani, le attività didattico-culturali dell'istruzione rabbinica e dell'accademia degli studi superiori, nonché la gestione della biblioteca nazionale ebraica, il servizio sociale itinerante⁴⁹) che ammontano a un totale di 1 milione 670 mila euro circa, e le voci dell'impiego delegato, che riguardano gli impieghi delle varie comunità ebraiche per un totale di circa 2 milioni 640 mila euro. Nel rendiconto, infatti, è presente un capitolo che riporta gli importi ricevuti dalle varie comunità ebraiche in Italia e le spese di ciascuna di esse con le attività finanziate che tuttavia sono genericamente catalogate in "Attività istituzionali", "Attività culturale", "Attività Rabbiniche",

⁴⁸ <https://www.ucei.it/8xmille-e-progetti/documenti/>, consultato il 10 dicembre 2025.

⁴⁹ P. CONSORTI, *Profili di welfare religioso*, cit., p. 365.



“Attività di culto”, “Attività sicurezza” (534.000 euro), “Manutenzione comunità”. Tra le somme minori poi figurano una serie di altri progetti in genere ascrivibili sempre a realtà del mondo ebraico, ma a volte anche slegate da esso (es. LILT).

Piuttosto sintetico appare anche il contenuto descrittivo del resoconto della gestione fondi otto per mille 2024 delle Chiese battiste (UCEBI), che distinguono tra due ambiti principali: “Oneri attività tipica Progetti in Italia” e “Oneri da attività tipica Progetti Estero”. Alla prima voce sono destinate la maggior parte delle risorse (che ammontano complessivamente a circa un milione e 122 mila euro) e nello specifico, il 40% per progetti culturali, quasi il 20% per progetti assistenziali e il 17% per progetti sociali; alla seconda voce il 16% dei fondi risulta destinato a “progetti umanitari Italia ed esteri”. Le somme residue sono allocate a titolo di stipendi, contributi e oneri del personale e agli oneri per pubblicità e promozione⁵⁰.

Anche il rendiconto 2024 della Chiesa avventista è articolato in Progetti finanziati in Italia, cui sono destinati la maggior parte dei fondi (l’82% del totale corrispondente a circa 1.593.000 euro) e progetti finanziati all’estero (con l’1% del totale, circa 12.000 euro). Degno di nota è il 12% dei fondi (oltre 240.000 euro) destinati alla campagna informativa, con il motto “Siamo avventisti e non stiamo a guardare. Se non lo scegli tu, lo sceglie qualcun altro. E magari non ti piace”. I progetti finanziati in Italia sono catalogati in progetti sociali (575.000 euro circa), tra cui quelli legati allo scoutismo avventista, progetti culturali (580.000 euro), progetti assistenziali e sanitari (circa 320.000 euro), tra cui spiccano le destinazioni alla Fondazione Vita e Salute⁵¹ e alcuni progetti umanitari (115.000 euro)⁵². Soggetto beneficiario di rilevanti destinazioni di fondi risulta ADRA Italia, Agenzia Avventista per lo Sviluppo e il Soccorso, associazione umanitaria che realizza progetti a favore dell’infanzia, degli

⁵⁰ <https://ottopermilleucebi.org/wp-content/uploads/2025/11/RENDICONTO-SINTETICO-2024.pdf>, consultato il 31 marzo 2026.

⁵¹ La *Fondazione Vita e Salute* è l’organizzazione costituita dalla *Chiesa Avventista Italiana* che si occupa della promozione della salute in ambito fisico, mentale, sociale e spirituale attraverso progetti sul territorio e attività editoriali. Perché ci occupiamo di prevenzione e divulgazione scientifica? Perché crediamo che la ricerca del benessere spirituale non può prescindere dalla ricerca del benessere fisico. La rivista *Vita&Salute* è l’organo ufficiale di informazione, e dal 1952 è, storicamente, il primo mensile di divulgazione dei temi della prevenzione e della medicina (<https://vitaesalute.net>).

⁵² https://ottopermilleavventisti.it/wp-content/uploads/2025/07/Rendiconto-2024_rev.pdf, consultato il 31 marzo 2026.



anziani, degli immigrati e delle fasce deboli della società e opera anche nei paesi in via di sviluppo e nel settore della cooperazione e del soccorso in seguito alle emergenze o disastri naturali⁵³.

Le Chiese cristiane evangeliche delle Assemblee di Dio in Italia che, come risulta nel rendiconto del 2025, hanno ricevuto 1.485.125 euro sulla quota otto per mille delle dichiarazioni dei redditi 2022, erogano la maggior parte delle somme per interventi umanitari ed enti e associazioni in Italia, che aiutano in particolare vittime di dipendenze, anziani e bambini⁵⁴.

L'otto per mille della Chiesa luterana (circa 1.754.000 euro liquidato nel 2024 secondo le dichiarazioni dei redditi 2021⁵⁵) privilegia le attività svolte per le esigenze di culto e di evangelizzazione destinandovi il 34,19 % del totale derivante dalla somma tra le attività imputabili al Concistoro (livello nazionale, circa 167 mila euro) e quelle imputabili alle comunità locali (più di 600.000 euro), per le esigenze del sostentamento dei ministri di culto (gestito a livello di concistoro) destina oltre 985.000 euro, e infine altre somme minori per interventi sociali, di formazione, legati a progetti sinodali, di cultura non meglio precisati.

La Chiesa apostolica in Italia riunisce nell'unica pagina del sito web istituzionale le indicazioni sull'otto per mille e quelle sul 5 per mille. Le somme piuttosto irrисorie derivanti dall'otto per mille relativo al rendiconto dell'anno 2024 (circa 320.000 euro) sono ripartite tra progetti finanziati in Italia e all'estero, in ambito sociale, culturale e umanitario⁵⁶.

Il rendiconto del 2024 dell'Arcidiocesi ortodossa, che dà anche evidenza dell'ammontare dei conti correnti bancari, nonché del bilancio preventivo 2025, riporta le spese per l'acquisizione e la costruzione di immobili (circa 350.000 euro) e di manutenzione su immobili di culto e religiosi (circa 235.000 euro), la somma ingente versata per i sussidi ai sacerdoti (oltre 978.000 euro netti), gli oneri fiscali previdenziali e assicurativi, nonché le spese e le utenze alla casa arcivescovile (oltre 100.000 euro). Compaiono poi le erogazioni caritative (beneficenza) di circa 60.000 euro, che si riferiscono alla sommatoria di molteplici versamenti effettuati a famiglie bisognose, studenti e religiosi/e (diversi dai ministri di culto) per aiuti di sostentamento materiale. I contributi per

⁵³ <https://adraitalia.org>.

⁵⁴ <https://www.assembleedidio.org/ottopermille/>, consultato il 31 marzo 2026.

⁵⁵ <https://www.chiesaluterana.it/resoconti/>, consultato il 31 marzo 2026.

⁵⁶ <https://www.chiesapostolica.it/wp-content/uploads/2025/06/ResocontoNuovoProgetti2024.2025.pdf>, consultato il 31 marzo 2026.



attività di cooperazione all'estero risultano notevolmente aumentati rispetto al rendiconto dell'anno precedente (da 45.000 a 116.000) e comprendono il contributo di euro 50.000 all'Arcidiocesi Ortodossa di Corea del Patriarcato Ecumenico, per sostenere l'apertura di un Esarcato in Giappone, su sollecitazione delle piccole comunità Ortodosse lì presenti⁵⁷.

Nell'ultimo rendiconto dell'Unione Buddhista Italiana che riporta come quota di incasso dell'anno 2024 un importo complessivo di oltre 14 milioni di euro, a valere sulle dichiarazioni dei redditi anno 2020, emergono tanto gli importi relativi alla quota espressa (quasi 6 milioni di euro) destinati per la stragrande maggioranza all'area di sostegno al culto (oltre 5 milioni di euro), poi all'area culturale (circa 500.000 euro), all'area sociale, all'area di assistenza al clero e infine all'area umanitaria, quanto gli importi relativi alla quota inespressa (che come negli altri casi superano quelli relativi alla quota espressa, per un totale di quasi 7 milioni di euro), destinati esclusivamente all'area umanitaria. Il dettaglio delle destinazioni di entrambi i flussi è riportato in maniera analitica, progetto per progetto⁵⁸. Una sezione apposita è dedicata ai progetti umanitari⁵⁹. Interessante risulta la pubblicazione del Rapporto di impatto sociale 2024, intitolato "Il diritto alla cura" e sviluppato secondo il metodo del confronto di ciascun progetto umanitario finanziato dall'UBI, con gli SDG dell'Agenda 2030⁶⁰.

Il sito dell'Istituto Buddhista Soka Gakkai precisa che

"considerare le sofferenze degli altri come se fossero le proprie è la sorgente filosofica delle attività della Soka Gakkai in quanto organizzazione basata sulla fede (Faith Based Organization, FBO), che ispira tutte le iniziative da essa promosse per affrontare i problemi globali"

⁵⁷ <https://8xmilleortodossia.it/rendiconto/>, consultato il 31 dicembre 2026.

⁵⁸ <https://8xmilleunionebuddhista.it/wp-content/uploads/2025/07/rendicontazione-2024.pdf>, consultato il 31 marzo 2026.

⁵⁹ <https://8xmilleunionebuddhista.it/rendicontazione/progetti-umanitari/>, consultato il 31 marzo 2026.

⁶⁰ https://8xmilleunionebuddhista.it/wp-content/uploads/2025/05/report-ubi-24_def_12-maggio_compressed-1.pdf, consultato il 31 marzo 2026. Il Rapporto di impatto sociale 2023 era invece focalizzato su "Per un'ecologia profonda", con lo scopo di testimoniare "l'impegno dell'Unione Buddhista Italiana nel tradurre i propri valori in azioni concrete per la protezione e la preservazione dell'ambiente e di tutti gli esseri senzienti" (consultabile all'indirizzo <https://8xmilleunionebuddhista.it/wp-content/uploads/2024/04/ImpactReportUBI2023-3.pdf>).



(Istituto buddista italiano Soka Gakkai, s.d.). Le loro principali aree di intervento nelle quali sono stati ripartiti nel 2024 gli oltre 6 milioni pervenuti dall'otto per mille, sono diritti umani (49%), educazione (il 28%), cultura (11%), ambiente⁶¹.

Gli induisti italiani hanno ripartito il milione e 800 mila euro ricevuto dalla quota dell'otto per mille nel 2024 per le esigenze di comunità (oltre 550 mila euro), per interventi culturali, sociali, assistenziali e umanitari (oltre 520.000 euro), per ristrutturazione, costruzione e mantenimento dei luoghi di culto (quasi 500 mila euro)⁶².

La sintetica e non esaustiva rassegna dei progetti, delle attività e delle quantità di denaro gestite dalle confessioni religiose diverse dalla cattolica, i cui volumi e destinazioni variano considerevolmente nel corso degli anni, dimostra a mio parere che anche nell'ambito del finanziamento e della realizzazione di quei progetti a carattere socio-assistenziale "depurati" il più possibile dai tratti più istituzionali, le confessioni religiose agiscono come tali, attraverso enti propri della struttura religiosa, e non come enti di diritto comune. L'impronta religiosa, insomma, rimane soggettivamente e oggettivamente preminente, nonostante i tentativi di "validare" la ricezione di flussi finanziari pubblici enfatizzando la dimensione oggettiva/sociale degli interventi, per quanto interpretata secondo le specificità rivendicate da ciascuna confessione, rispetto a quella religioso-istituzionale⁶³.

7 - Osservazioni conclusive: criticità e opportunità nella verifica costituzionale del sistema

Come noto, l'annosa questione della tenuta costituzionale dei modelli di finanziamento pubblico delle confessioni religiose diverse da quella cattolica può essere risolta solo a valle della verifica di una loro compatibilità con i principi fondamentali dell'ordinamento repubblicano. In particolare, un sistema di sostegno economico alle

⁶¹ <https://ottopermille.sokagakkai.it/wp-content/uploads/2025/11/Rendiconto-8x1000-IBIS-G-sito-2024-impaginato.pdf>, consultato il 31 marzo 2026.

⁶² <https://8xmille.induismo.it/rendiconto-2024/>, consultato il 31 marzo 2026.

⁶³ Esprime criticità su questa tendenza delle confessioni religiose diverse dalla cattolica all'utilizzazione delle somme dell'otto per mille per finalità ultronee rispetto a quelle religioso-istituzionali, L. LACROCE, *Il regime di impiego e rendicontazione delle risorse dell'8 per mille assegnate alla Chiesa cattolica: riflessioni sulle fonti della disciplina*, in *Jus-online*, 3/2025, *specialmente* p. 145.



confessioni religiose risulta conforme alla Costituzione quando si configura come strumento funzionale alla tutela e alla promozione della libertà religiosa, garantita dall'art. 19 Cost. e strettamente connessa al principio di eguaglianza sostanziale di cui all'art. 3 Cost. Al tempo stesso, esso deve mantenersi rispettoso del principio di distinzione degli ordini civile e religioso nonché dell'autonomia confessionale, sanciti dagli artt. 7 e 8 Cost., oltre che della pari libertà delle confessioni religiose e del divieto di discriminazione tra gli enti a carattere religioso, affermati, rispettivamente, dall'art. 8, primo comma, e dall'art. 20 Cost⁶⁴.

Lo Stato democratico e solidarista delineato nella Carta costituzionale, infatti, non si limita a tutelare negativamente le esigenze religiose dei cittadini, ma le agevola e le promuove attivamente. Ciò avviene nella consapevolezza che, pur essendo l'area di azione delle confessioni religiose estranea alle competenze dello Stato, essa rappresenta un ambito essenziale per il pieno sviluppo della persona (art. 2 e art. 19 Cost.) e richiede un'attività pubblica di rimozione degli ostacoli economico-sociali che ne possano limitare la libertà effettiva (art. 3 secondo comma).

Proprio in questa direzione si colloca la lettura costante della Corte costituzionale, che ha progressivamente delineato i tratti di una laicità "positiva", caratteristica e riconoscibile del nostro ordinamento: una laicità che non implica indifferenza verso il fatto religioso, ma che si traduce in un sostegno alle condizioni che ne rendano possibile l'esercizio individuale e collettivo (artt. 2, 7, 8, 19 e 20 Cost.). È in tal senso che il vigente sistema di finanziamento pubblico, nel suo complesso, viene considerato "corrispondente al compito dello Stato di rendere concretamente fruibile, da parte dei singoli e dei gruppi, il diritto di libertà religiosa"⁶⁵.

⁶⁴ **A.G. CHIZZONITI**, *Diritto ecclesiastico*, cit., p. 76 ss.; **M. PARISI**, *Interventi pubblici a sostegno del fenomeno religioso e rispetto della legalità costituzionale. Il sistema dell'otto per mille all'esame della Corte dei Conti*, in *Diritto e Religioni*, 1, 2015, pp. 156 ss. Per un'analisi sul coordinamento tra forma concordataria di finanziamento alla Chiesa cattolica e quadro costituzionale, cfr. anche **L. LACROCE**, *Il regime di impiego e rendicontazione delle risorse dell'8 per mille assegnate alla Chiesa cattolica: riflessioni sulle fonti della disciplina*, in *Jus-online*, 3/2025, specialmente p. 139.

⁶⁵ **C. VENTRELLA**, *Per una sintesi storico-giuridica del dualismo tra Stato e Chiesa in Italia: l'art. 1 dell'Accordo di Villa Madama e la dimensione collaborativa della laicità*, in *Scritti in onore di Lelio Barbiera*, a cura di M. Pennasilico, ESI, Napoli 2012, pp. 1499 e ss.; **G. DALLA TORRE**, *Lezioni di Diritto ecclesiastico*, Giappichelli, Torino, 2019; **C.**



All'interno di questo quadro, particolare rilievo assume l'istituto dell'otto per mille. Esso individua finalità che rientrano nella sfera di esclusiva discrezionalità delle confessioni religiose che ne beneficiano e, nel caso della Chiesa cattolica, della Conferenza Episcopale Italiana, nel pieno rispetto del principio di autonomia sancito dall'art. 7, primo comma, Cost⁶⁶. Lo Stato, infatti, pur riconoscendo la rilevanza del fattore religioso e destinando risorse pubbliche al suo sostegno, non può farsi carico di finalità che non appartengono alla propria missione istituzionale, né "appaltare" alla Chiesa compiti che sono estranei agli scopi dello Stato italiano. Diversamente, verrebbe compromessa quella netta distinzione tra gli ordini, civile e religioso, che la Costituzione esige e che deve permeare ogni settore dell'ordinamento.

Ne consegue che sarebbe paradossale - e in aperto contrasto con il doveroso *self-restraint* dello Stato laico rispetto alle manifestazioni del fenomeno religioso - che l'autorità pubblica sindacasse il modo in cui la Chiesa - e le altre confessioni che partecipano al sistema - realizzano le finalità di culto o le opere caritative rese possibili dai fondi ricevuti⁶⁷. Sebbene l'allocatione e l'impiego delle risorse debbano rimanere vincolati al perseguimento degli scopi espressamente previsti, le modalità concrete del loro utilizzo ricadono nella libera valutazione degli organi confessionali competenti, in quanto unici soggetti legittimati a decidere su materie estranee alla sfera statale. La rendicontazione allo Stato, ove dovuta, avviene dunque attraverso procedure che rispettano l'autonomia confessionale e si conformano alle previsioni normative e pattizie che regolano il sistema di finanziamento.

Dunque, mentre ormai mi sembra pacifico che il *se* del sistema di finanziamento pubblico alle confessioni religiose trovi legittimazione nell'approccio del nostro impianto costituzionale alla tutela in positivo della libertà religiosa attraverso il principio di non indifferenza dello Stato rispetto al fenomeno religioso, le obiezioni relative al *come* del finanziamento rimangono per lo più limitate alle annose questioni relative al non paritario accesso al finanziamento pubblico dell'otto per mille per gli enti delle confessioni religiose senza intesa e al sistema di

ELEFANTE, *L'"otto per mille" tra eguale libertà e dimensione sociale del fenomeno religioso*, Giappichelli, Torino 2018.

⁶⁶ Per approfondimenti, cfr. A.G. CHIZZONITI, *Diritto ecclesiastico*, cit., p. 76 ss.

⁶⁷ Su questi concetti, cfr. G. BONI, M. GANARIN, A. TOMER, *L'utilizzo della quota*, cit., n. 16 del 2024, specialmente p. 14 ss. Sui temi della rendicontazione delle quote dell'otto per mille in capo alla CEI, cfr. L. LACROCE, *Il regime di impiego*, cit.



ripartizione delle scelte non espresse⁶⁸. Una dottrina recente ha peraltro avanzato proposte di superamento anche di tali obiezioni a partire da una fondamentale quanto imprescindibile contestualizzazione ordinamentale che oggi rende evidente come gli enti a caratterizzazione religiosa - indipendentemente dall'aver stipulato Intesa - possano accedere a tutta una serie di strumenti di sostegno economico-finanziario pubblico per le loro attività istituzionali (si pensi alla normativa regionale sui finanziamenti all'edilizia di culto) e ancor più per le attività così dette di interesse generale che essi possono svolgere e che spesso coincidono, come visto, proprio con le destinazioni e le effettive utilizzazioni delle somme dell'otto per mille di cui beneficiano le confessioni religiose con Intesa⁶⁹.

Circoscrivendo le riflessioni conclusive a partire dai dati che emergono dai rendiconti delle confessioni con Intesa, con riferimento alle utilizzazioni delle somme pervenute dai flussi dell'otto per mille confrontandole con quelle dichiarate nei testi pattizi, è evidente come esse non riguardino per la maggior parte dei casi attività strettamente religiose e di culto, ma attività diverse spesso inquadrabili, peraltro in quell'ambito in senso lato socio-culturale-assistenziale coperto ora anche appunto dalle così dette attività "di interesse generale" contemplate dalla normativa sul Terzo settore, al quale come noto possono accedere tutti gli enti religiosi civilmente riconosciuti, ivi inclusi dunque quelli appartenenti a confessioni religiose con Intesa, tramite la costruzione di un ramo ETS o anche attraverso la creazione di appositi enti di Terzo settore collegati in qualche modo alla *governance* dell'ente religioso stesso⁷⁰.

Per lo svolgimento delle medesime attività, diverse da quelle di religione e di culto e "di interesse generale", dunque un ente di una confessione religiosa con Intesa può accedere oggi tanto ai flussi finanziari dell'otto per mille quanto a quelli del cinque per mille.

La questione critica in merito non è a mio parere tanto la moltiplicazione di risorse pubbliche (otto per mille, cinque per mille,

⁶⁸ Per alcune di queste obiezioni, cfr. in dottrina **S. DOMIANELLO, J. PASQUALI CERIOLI**, *Aporie e opacità dell'otto per mille: tra interesse pubblico a un pluralismo aperto e interessi specifici alla rigidità del mercato religioso*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit., n. 5 del 2020.

⁶⁹ **P. CAVANA**, *Le minoranze religiose*, cit.

⁷⁰ Per queste questioni, *ex multis* si veda per tutti **M. DEL DEO, D. MILANI**, *Le agevolazioni fiscali dell'attività degli enti religiosi nel Terzo Settore: dal diritto speciale al regime comune*, in *Società e Diritti*, 9(17), 2024, pp. 64-81.



oltre ad altre forme di defiscalizzazione di diritto comune⁷¹) per attività degli enti religiosi a beneficio della società che risultano comunque meritorie, né quello della - peraltro sopravvenuta - potenziale alterazione della concorrenza rispetto ad altri enti TS non religiosi conseguente alla duplicazione del sostegno pubblico a enti di confessioni religiose con Intesa, risultato peraltro auspicato già negli anni '90 dalle chiese valdesi che si impegnavano a far sì che "altri soggetti, diversi dalle Chiese, che svolgono analoghi compiti, [...] possano essere destinatari delle scelte dei cittadini contribuenti"⁷², attraverso modifiche dei meccanismi di legge in forme idonee.

La criticità risiede forse nella tenuta sistemica dell'impianto e della sostanza stessa dell'otto per mille, le cui destinazioni effettive realizzerebbero una sorta di "eterogenesi dei fini" nell'utilizzazione di uno strumento (quello dell'otto per mille appunto) ideato e pensato *per* la Chiesa cattolica e *per* sostenere le sue attività a carattere religioso - secondo l'espressione della legge n. 222 - soprattutto per il sostentamento del clero⁷³, ma che poi in ottica egualitaria è stato esteso a tutte le altre confessioni religiose con Intesa, conservandone integralmente i meccanismi, ma distorcendone volutamente e dichiaratamente (come le vicende delle adesioni progressive delle chiese protestanti ci hanno dimostrato), le destinazioni in chiave sociale, umanitaria, assistenziale ecc.

In conseguenza di tale estensione, si è anche chiaramente riconosciuta la rilevanza costituzionale e sociale delle confessioni religiose dal momento che lo Stato ha ritenuto di potere e dovere agevolarne l'azione mediante meccanismi di autofinanziamento facilitato come l'otto per mille, utilizzabile non solo per attività di religione e di culto, ma anche per interventi sociali, assistenziali, umanitari e culturali in Italia e all'estero⁷⁴.

Si può affermare, dunque, che per le confessioni diverse da quella cattolica, il principio di autonomia confessionale ha trovato piena applicazione nell'individuazione normativa delle destinazioni delle somme provenienti dall'otto per mille (così come delle oblazioni volontarie), destinazioni che lo Stato ha recepito e accettato attraverso il

⁷¹ M. DEL DEO, D. MILANI, *Le agevolazioni*, cit..

⁷² Sinodo valdese, cit.

⁷³ G. FELICIANI, "A chiare lettere - Confronti". *30 anni di bene comune*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit., n. 1 del 2019.

⁷⁴ G. FELICIANI, "A chiare lettere - Confronti", cit.



metodo bilaterale proprio delle fonti pattizie e dei rapporti interistituzionali.

Se a livello normativo, la scelta sulle destinazioni delle somme mi pare coperta dal principio di bilateralità, che ha alla base la libera negoziazione tra le parti in causa, nel rispetto della reciproca autonomia, la questione potrebbe cambiare se dall'analisi dell'assetto normativo ci spostiamo sull'analisi fattuale delle effettive utilizzazioni delle somme ricevute a partire dai rendiconti pubblicati dalle confessioni religiose.

Due criticità emergono a mio parere.

La prima riguarda il rispetto degli standards di "trasparenza" e di veridicità dei dati, che risulta preliminare anche in ragione del principio di leale collaborazione tra Stato e confessioni religiose nel funzionamento del sistema di finanziamento pubblico: il principio di effettività dovrebbe far sì che ci sia una corrispondenza tra le destinazioni dichiarate (per quanto genericamente) nei testi pattizi e utilizzazioni effettuate dalle confessioni in sede di ripartizione e allocazione delle somme ricevute ed emergenti dalle voci di spesa dei rendiconti confessionali⁷⁵. Tale osservazione, più volte formulata dalla Corte dei Conti, appare tuttavia di portata limitata, poiché, come lo stesso organo riconosce, "la legge [...] non configura alcun potere ispettivo e non indica alcuna modalità di controllo con conseguente fissazione della sanzione a carico dell'ente rendicontante in caso di esito negativo dello stesso"⁷⁶.

⁷⁵ Il controllo pubblico sulla destinazione dell'8 per mille, se da un lato non comporta un sindacato di merito sulle scelte discrezionali delle confessioni religiose circa l'impiego delle risorse percepite, dall'altro non può non ricomprendere il riscontro, con modalità, al momento, non compiutamente definite, della coerenza - secondo il generale principio contabile - fra l'utilizzo delle risorse stesse e le finalità previste dalla legge. La valutazione di tale coerenza è, comunque, dovuta, a prescindere da qualsiasi sanzione a carico delle confessioni che risultino inadempienti agli obblighi di legge". Sugli interventi della Corte dei Conti si rinvia a **G. CASUSCELLI**, "A chiare lettere - Transizioni", *L'otto per mille nella nuova relazione della Corte dei Conti: spunti per una riforma*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit., n. 39 del 2015; **M. PARISI**, *Interventi pubblici*, cit., pp. 156-178.

⁷⁶ Corte dei Conti, *Destinazione e gestione dell'8 per mille dell'IRPEF: le azioni intraprese a seguito delle deliberazioni della Corte dei Conti* (deliberazione 23 dicembre 2016 n. 16/2016/G). Per la Chiesa il problema si era posto per il sostegno con fondi dell'otto per mille alle scuole cattoliche, rispetto al quale l'istruzione è collocata nella lett. b dell'art. 16 della legge n. 222. Dunque il Comitato per i problemi degli enti e dei beni ecclesiastici aveva suggerito di mettere eventuali interventi di tal tipo a carico di voci diverse dei bilanci diocesani o parrocchiali, evitando di ricorrere direttamente alle somme derivanti dall'otto per mille. Su questi temi, cfr. anche **A. PEREGO**, *L'ente gestore della scuola cattolica*, Wolters Kluwer Italia, Milano, 2018.



La seconda criticità riguarda il principio di “non intromettenza dello Stato” rispetto alle scelte sulle destinazioni delle somme dell’otto per mille da parte delle confessioni religiose. Se tale principio, come già osservato, vale senza dubbio per quegli scopi istituzionali/religiosi cui attendono le confessioni religiose beneficiarie dell’otto per mille, anche in ragione del principio di autonomia confessionale e di laicità dello Stato, *quid iuris* rispetto all’utilizzo dei fondi pubblici per scopi assistenziali, umanitari, sanitari ecc.? È innegabile che possa sussistere un rischio di confusione per l’attiguità delle attività socio-assistenziali svolte dagli enti religiosi con quelle proprie del welfare dello Stato (e/o degli altri enti di Terzo settore), cionondimeno anche in presenza di un evidente parallelismo tra interessi religiosi e interessi “secolari” (come avviene peraltro in molteplici ambiti), non è attraverso il canale dell’otto per mille che simili interessi vengono perseguiti dallo Stato, poiché tale canale riguarda somme gestite in via diretta dalla parte confessionale per scopi che le sono propri⁷⁷.

D’altra parte, nelle Intese, non c’è traccia di regole di rendicontazione specifiche per l’utilizzo delle destinazioni “extra religiose” dei flussi dell’otto per mille, a differenza di quanto avviene per la disciplina applicabile alle attività diverse da quelle di religione e di culto, per le quali nelle Intese sovente si esplicita che debbano seguire pur nel rispetto della autonomia, della struttura e dei fini degli enti, le leggi dello Stato concernenti le stesse attività svolte da enti non religiosi⁷⁸. Nella disciplina del finanziamento e nel suo concreto dispiegarsi nella vita delle confessioni (*rectius* degli enti religiosi), sembra dunque che, nella definizione della disciplina applicabile, non prevalga l’elemento oggettivo dell’attività svolta e delle finalità perseguite, quanto piuttosto la qualifica soggettiva di ente della confessione religiosa con Intesa, in virtù della quale è attivata e giustificata la partecipazione al sistema

⁷⁷ G. BONI, M. GANARIN, A. TOMER, *L’utilizzo della quota*, cit., p. 15.

⁷⁸ Cfr. ad esempio, con riferimento alle attività di istruzione o beneficenza, l’art. 12 primo comma, Intesa tra il Governo della Repubblica e la Tavola Valdese, in attuazione dell’articolo 8, terzo comma, della Costituzione; nello stesso senso l’art. 12 dell’Intesa tra il Governo della Repubblica italiana e le “Assemblee di Dio in Italia”, in attuazione dell’articolo 8, terzo comma, della Costituzione; l’art. 23 L. 22 novembre 1988, n. 516, Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l’Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno, che ripropone la medesima formulazione della legge 222 del 1985 con riferimento alla soggezione delle attività diverse da quelle di religione e di culto, alle leggi dello Stato concernenti tali attività e al regime tributario previsto per le medesime, nel rispetto della struttura e delle finalità di tali enti.



dell'otto per mille, e la pazzia definizione dell'area di autonomia confessionale coincidente con essa, che copre non solo la statuizione bilaterale delle destinazioni delle somme, ma anche l'effettiva gestione delle stesse, nel rispetto degli standards di trasparenza e di leale collaborazione tra Stato e confessioni religiose⁷⁹.

L'ultimo rilievo riguarda più in generale il tema della rendicontazione che richiama quello stile di "accountability" che è assunto oggi come modello virtuoso onnicomprensivo dell'attività ecclesiale/religiosa tanto in ambito più strettamente giuridico economico, quanto in ambito pastorale. Dai documenti pubblicati sui siti istituzionali di alcune confessioni religiose emergono accanto alla rendicontazione contabile, pratiche di rendicontazione sociale, quale opzione etica, diretta agli *stakeholders*, cioè a quanti sono interessati, a diverso titolo, alla vita e alle attività di una realtà organizzata, e agli obiettivi perseguiti. Si tratta di uno strumento di comunicazione che fornisce informazioni sulla ricaduta sociale delle azioni effettuate, ossia sui risultati raggiunti, sull'impatto della progettualità religiosa, non solo dal punto di vista economico-contabile.

Negli ultimi anni, tale strumento viene utilizzato non solo dalle organizzazioni profit, ma anche da quelle non profit, come requisito di affidabilità e di trasparenza, e come opportunità di comunicazione con l'esterno. La recente riforma del Terzo settore prevede l'obbligo per alcuni enti appartenenti a questo ambito di redigere, in aggiunta a quello economico, il bilancio sociale, che può essere definito come uno

"strumento di accountability, ovvero di rendicontazione delle responsabilità, dei comportamenti e dei risultati sociali, ambientali ed economici delle attività svolte da un'organizzazione. Ciò al fine di offrire un'informativa strutturata e puntuale a tutti i soggetti interessati non ottenibile a mezzo della sola informazione economica contenuta nel bilancio di esercizio".

In altri termini, quello sociale

"si chiama bilancio ma non è un bilancio, racconta dei fatti e non delle cifre, si rivolge a tutta la platea degli *stakeholders* e non solo agli

⁷⁹ "Ritenere le finalità della quota dell'otto per mille a gestione confessionale come "scopi propri dello Stato Italiano", [...], significa per converso negare la distinzione esplicitamente enunciata in sede bilaterale e il significato stesso del sistema di finanziamento in esame": G. BONI, M. GANARIN, A. TOMER, *L'utilizzo della quota*, cit., p. 64.



addetti ai lavori, serve a gestire il consenso e quindi a comunicare, ma anche ad ascoltare”⁸⁰.

La Chiesa, le chiese, le religioni, che con la loro originalità e il loro stile, vivono nella società e ne utilizzano gli strumenti devono avere occhi e orecchie vigili per intercettarne i cambiamenti, i rischi e le opportunità nel perseguimento della loro missione nel mondo. La storia e l’assetto attuale del sistema di finanziamento dimostrano che, con luci e ombre, anche le religioni diverse dalla cattolica sono dotate di queste risorse potendo contribuire assieme alla Chiesa cattolica al bene comune della società. Aggiornando il titolo di uno scritto del prof. Feliciani potremmo affermare quindi “quarant’anni di bene comune”.

8 - Appendice - Tabelle sinottiche

Tabella 1. Destinazioni delle somme derivanti dalla quota delle erogazioni volontarie

Confessione religiosa / Ente	Destinazione delle somme	Norma di riferimento
Tavola Valdese	Fini di culto, istruzione e beneficenza	Art. 3, c. 2, L. 409/1993
Unione Italiana delle Chiese Cristiane Avventiste del 7° giorno	Sostentamento dei ministri di culto e dei missionari; esigenze di culto ed evangelizzazione	Art. 29, c. 2, L. 516/1988
Assemblee di Dio in Italia (ADI)	Sostentamento dei ministri di culto; esigenze di culto, cura delle anime e amministrazione ecclesiastica	Art. 21, c. 1, L. 517/1988
UCEBI - Unione Cristiana Evangelica Battista d’Italia	Fini di culto, istruzione e beneficenza propri e delle chiese/enti che ne fanno parte	Art. 16, c. 2, L. 116/2005
CELI - Chiesa Evangelica Luterana in Italia e comunità collegate	Sostentamento dei ministri di culto; esigenze di culto ed evangelizzazione	Art. 26, c. 2, L. 520/1995
Sacra Arcidiocesi Ortodossa d’Italia	Fini di culto, istruzione, assistenza e beneficenza	Art. 20, c. 2, L. 126/2012

⁸⁰ A. HINNA, *Rendicontazione sociale e tassonomie organizzative: il bilancio di missione nelle fondazioni italiane, tra governance e accountability*, in *Il bilancio sociale e di missione per le organizzazioni non profit* a cura di G. ECCHIA, G. MARANGONI, L. ZARRI, FrancoAngeli, Milano, 2005, p. 222.



Confessione religiosa / Ente	Destinazione delle somme	Norma di riferimento
Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli ultimi giorni (Mormoni)	Attività di religione e di culto previste dall'Intesa; rimborso spese di ministri e missionari	Art. 24, c. 2, L. 127/2012
Chiesa Apostolica in Italia e opere collegate	Fini di culto, istruzione, assistenza e beneficenza	Art. 24, c. 2, L. 128/2012
Unione Buddhista Italiana	Sostentamento dei ministri di culto; attività di religione e di culto previste dall'Intesa	Art. 19, c. 2, L. 245/2012
Unione Induista Italiana	Sostentamento dei ministri di culto; esigenze di culto; attività religione/culto previste dall'Intesa	Art. 20, c. 2, L. 246/2012
Istituto Buddhista Italiano Soka Gakkai	Finalità istituzionali e attività religione/culto previste dall'Intesa	Art. 17, c. 2, L. 130/2016
Associazione "Chiesa d'Inghilterra"	Fini di culto, istruzione, assistenza e beneficenza	Art. 14, c. 2, L. 240/2021
Unione delle Comunità Ebraiche Italiane (o singole comunità locali)	Utilizzo vincolato ai fini istituzionali dell'UCEI e delle Comunità locali (contributi annuali)	Art. 30, c. 2, L. 101/1989 - mod. da Art. 4, c. 1, L. 638/1996

Tabella 2. Destinazioni delle somme derivanti dai flussi dell'otto per mille

Confessione religiosa / Ente	Destinazione delle somme	Norma di riferimento
Tavola Valdese	Interventi sociali, assistenziali, umanitari e culturali in Italia e all'estero; attuazione tramite enti valdesi o organismi associativi/ecumenici. <u>Modifica in corso:</u> ampliamento ad "altri organismi senza fini di lucro a livello nazionale e internazionale"	Art. 4, c. 1, L. 409/1993 (DDL 1469, approvato in Senato il 16 settembre 2025 e trasmesso alla Camera)
Unione Italiana delle Chiese Cristiane Avventiste del 7° giorno	Interventi sociali, assistenziali, umanitari e culturali in Italia e all'estero, direttamente o tramite ente apposito	Art. 30, c. 1, L. 516/1988, sost. da Art. 2, c. 1, L. 637/1996



Confessione religiosa / Ente	Destinazione delle somme	Norma di riferimento
Assemblee di Dio in Italia (ADI)	Interventi sociali e umanitari anche verso Paesi del terzo mondo. <u>Modifica in corso</u> : sostituiti con le parole "interventi sociali, assistenziali, umanitari e culturali in Italia e all'estero"	Art. 23, c. 1, L. 517/1988 (DDL 2370, presentato alla Camera il 24 aprile 2025)
Unione delle Comunità Ebraiche Italiane	Finalità istituzionali ex art. 19 L. 101/1989: attività culturali; tutela del patrimonio storico-artistico; interventi sociali e umanitari a difesa delle minoranze contro razzismo e antisemitismo	Art. 2, c. 1, L. 638/1996
UCEBI - Unione Cristiana Evangelica Battista d'Italia	Interventi sociali, assistenziali, umanitari e culturali in Italia e all'estero	Art. 2, c. 1, L. 34/2012
CELI - Chiesa Evangelica Luterana in Italia	Oltre ai fini delle deduzioni: interventi sociali, assistenziali, umanitari e culturali in Italia e all'estero, direttamente o tramite comunità collegate	Art. 27, c. 1, L. 520/1995
Sacra Arcidiocesi Ortodossa d'Italia	Mantenimento ministri di culto; realizzazione/manutenzione edifici e monasteri; scopi filantropici, assistenziali, scientifici e culturali anche all'estero	Art. 21, c. 1, L. 126/2012
Chiesa Apostolica in Italia	Interventi sociali, culturali e umanitari, anche a favore di altri Paesi <u>Modifica in corso</u> : estende le finalità della destinazione della quota dell'otto per mille del gettito IRPEF anche al mantenimento dei ministri di culto e alla realizzazione e manutenzione dei propri edifici di culto	Art. 25, c. 1, L. 128/2012 (DDL n. 1662, approvato al Senato il 25 settembre 2025 e trasmesso alla Camera)
Unione Buddhista Italiana	Interventi culturali, sociali e umanitari anche a favore di altri Paesi; interventi assistenziali e sostegno al culto	Art. 20, c. 1, L. 245/2012
Unione Induista Italiana	Interventi culturali, sociali, umanitari e assistenziali anche a favore di altri Paesi, oltre ai fini delle deduzioni	Art. 21, c. 1, L. 246/2012
Istituto Buddhista Italiano Soka Gakkai	Interventi sociali e umanitari in Italia e all'estero; iniziative per pace, difesa della vita e dell'ambiente	Art. 18, c. 1, L. 130/2016



Confessione religiosa / Ente	Destinazione delle somme	Norma di riferimento
Associazione "Chiesa d'Inghilterra"	Mantenimento ministri di culto; realizzazione/manutenzione edifici e monasteri; scopi filantropici, assistenziali e culturali anche in Paesi esteri	Art. 15, c. 1, L. 240/2021

Tabella 3. Destinazioni somme derivanti dal sistema di finanziamento e attività degli enti religiosi.

Confessioni	Attività religione e culto	Attività diverse	Destinazioni 8×1000	Destinazioni altre forme di finanziamento
Assemblee di Dio in Italia	Predicazione dell'Evangelio, esercizio del culto e cura delle anime, formazione dei ministri di culto, a scopi missionari, all'educazione cristiana	Assistenza, beneficenza, istruzione, educazione e cultura e, in ogni caso, le attività commerciali o a scopo di lucro	Interventi sociali ed umanitari anche in favore dei paesi del terzo mondo	Per il sostentamento dei ministri di culto delle ADI e per esigenze di culto, di cura delle anime e di amministrazione ecclesiastica
Unione delle Chiese Cristiane Avventiste del 7° giorno	Esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione dei ministri di culto, a scopi missionari e di evangelizzazione, all'educazione cristiana	Assistenza e beneficenza, istruzione, educazione e cultura e, in ogni caso, le attività commerciali o a scopo di lucro	Interventi sociali, assistenziali, umanitari e culturali in Italia e all'estero [...]	Per il sostentamento dei ministri di culto e dei missionari e per specifiche esigenze di culto e di evangelizzazione
Unione Comunità Ebraiche in Italia (UCEI)	Espletamento del magistero rabbinico, all'esercizio del culto, alla prestazione di servizi rituali, alla formazione dei rabbini, allo studio	Assistenza e beneficenza, istruzione, educazione e cultura e, comunque, le attività commerciali o a scopo di lucro	Finalità istituzionali dell'ente indicate (art. 19 legge 101/1989) con particolare riguardo alle attività culturali, alla	Anche in assenza di una specifica indicazione. Utilizzo vincolato ai fini istituzionali perseguiti



Confessioni	Attività religione e culto	Attività diverse	Destinazioni 8×1000	Destinazioni altre forme di finanziamento
	dell'ebraismo e all'educazione ebraica		salvaguardia del patrimonio storico, artistico e culturale, interventi sociali ed umanitari volti alla tutela delle minoranze	
Chiesa Evangelica Luterana in Italia (CELI)	Predicazione dell'Evangelio, all'esercizio del culto e della cura delle anime, alla formazione dei ministri di culto, a scopi missionari e all'educazione cristiana	Assistenza, beneficenza, istruzione, educazione e cultura e, in ogni caso, le attività commerciali e a scopo di lucro	Oltre che ai fini di cui all'articolo 26 [deduzioni erogazioni liberali], anche per gli interventi sociali, assistenziali, umanitari e culturali in Italia e all'estero [...]	Al sostentamento dei ministri di culto (...) ed a specifiche esigenze di culto e di evangelizzazione
Unione Buddhista Italiana (UBI)	Pratiche meditative, iniziazioni, ordinazioni religiose, cerimonie religiose, lettura e commento dei testi di Dharma, assistenza spirituale [...]	Assistenza e beneficenza, di istruzione, educazione e cultura e, in ogni caso, le attività commerciali o comunque aventi scopo di lucro	Interventi culturali, sociali ed umanitari anche a favore di altri Paesi, nonché assistenziali e di sostegno al culto	Al sostentamento dei ministri di culto e alle attività di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a) [attività di religione e di culto indicate nell'Intesa]
Istituto Buddhista Italiano Soka Gakkai	Rito del Gongyo e culto del Gohonzon, cerimonie religiose, studio dei testi buddhisti,	Assistenza e beneficenza, istruzione, educazione e cultura e attività commerciali o	Oltre che alle deduzioni liberali anche ad interventi sociali e umanitari in Italia e	Alla realizzazione delle finalità istituzionali dell'Istituto e delle attività di cui all'articolo 12,



Stato, Chiese e pluralismo confessionale

Confessioni	Attività religione e culto	Attività diverse	Destinazioni 8×1000	Destinazioni altre forme di finanziamento
	assistenza spirituale, formazione dei ministri di culto, diffusione dei principi buddhisti di nonviolenza e di rispetto [...]	aventi scopo di lucro	all'estero, nonché ad iniziative per la promozione della pace, del rispetto e difesa della vita [...]	comma 1, lettera a) [attività di religione e di culto indicate nell'Intesa]
Unione Induista Italiana, Sanatana Dharma Samgha	Pratiche meditative, iniziazioni, ordinazioni religiose, cerimonie religiose, lettura e commento dei testi sacri, assistenza spirituale [...]	Assistenza, beneficenza, istruzione, educazione e attività commerciali o aventi scopo di lucro	Oltre che alle deduzioni liberali, anche interventi culturali, sociali, umanitari [...]	Al sostentamento dei ministri di culto, alle esigenze di culto e alle attività di cui all'art. 11.1 lett. a [attività di religione e di culto indicate nell'Intesa]
Tavola Valdese	Culto, istruzione e beneficenza	Istruzione e beneficenza	Interventi sociali, assistenziali, umanitari e culturali in Italia e all'estero [...]	Per i fini di culto, istruzione e beneficenza
Unione Cristiana Evangelica Battista d'Italia (UCEBI)	Esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione dei ministri, a scopi missionari e di evangelizzazione, all'educazione cristiana	Assistenza e beneficenza, istruzione, educazione e cultura e, in ogni caso, le attività commerciali o a scopo di lucro	Interventi sociali, assistenziali, umanitari e culturali in Italia e all'estero	Per i fini di culto, istruzione e beneficenza
Sacra Arcidiocesi d'Italia ed Esarcato per l'Europa meridionale	Esercizio del culto e alla cura pastorale, alla formazione dei ministri di culto, di monaci e di catechisti, a scopi	Assistenza e beneficenza, istruzione, educazione e cultura e in ogni caso attività	Per il mantenimento dei ministri di culto, per la realizzazione e la manutenzione	Per i fini di culto, istruzione, assistenza e beneficenza



Stato, Chiese e pluralismo confessionale

Confessioni	Attività religione e culto	Attività diverse	Destinazioni 8×1000	Destinazioni altre forme di finanziamento
	missionari e di evangelizzazione e all'educazione cristiana	commerciali o a scopo di lucro	degli edifici di culto e di monasteri, per scopi filantropici, assistenziali, scientifici e culturali da realizzarsi anche in paesi esteri	
Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli ultimi giorni	Predicazione del Vangelo, celebrazione di riti e cerimonie religiose, svolgimento dei servizi di culto, attività missionarie e di evangelizzazione [...]	Assistenza e beneficenza, istruzione e educazione e cultura e, in ogni caso, le attività commerciali o a scopo di lucro	Non aderiscono	Alle attività di cui all'articolo 22, comma 1, lettera a) [attività di religione e di culto indicate nell'Intesa], ed al rimborso delle spese dei ministri di culto e dei missionari
Chiesa Apostolica in Italia	Esercizio del culto e alla cura pastorale, alla formazione dei ministri di culto, a scopi missionari e di evangelizzazione, all'educazione cristiana	Esercizio del culto e alla cura pastorale, alla formazione dei ministri di culto, a scopi missionari e di evangelizzazione, all'educazione cristiana	Interventi sociali e culturali ed umanitari, anche a favore di altri Paesi esteri	Per i fini di culto, istruzione, assistenza e beneficenza
Associazione Chiesa d'Inghilterra	Esercizio del culto e cura pastorale, formazione dei ministri di culto, dei religiosi e dei catechisti [...]	Assistenza e beneficenza, istruzione, educazione e cultura e attività commerciali o a scopo di lucro	Oltre che ai fini di cui all'art. 14.2 anche per il mantenimento dei ministri di culto, la realizzazione e manutenzione degli edifici di	Deduzioni liberali Chiesa di Inghilterra - per i fini di culto, istruzione, assistenza e beneficenza



Confessioni	Attività religione e culto	Attività diverse	Destinazioni 8×1000	Destinazioni altre forme di finanziamento
			culto e dei monasteri [...]	

Anna Gianfreda

anna.gianfreda@unicatt.it

<https://orcid.org/0000-0002-5739-8991>

Università Cattolica del Sacro Cuore – <https://ror.org/03h7r5v07>



Licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)

